

Venerdì 14 febbraio 1992

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 14 FEBBRAIO 1992

(92/C 67/05)

PARTE I**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Intervengono gli onn.:

— Colom i Naval, il quale segnala che l'approvazione degli emendamenti 26 e 22 alla relazione Bernard-Reymond (*parte seconda, punto 10, a*) rende necessario un conseguente adeguamento del testo (la Presidenza risponde che la questione sarà verificata);

— Aglietta, la quale, con riferimento alla votazione sulla relazione dell'on. Amendola (A3-321/91) (*parte prima, punto 27*), rileva che l'interpretazione data all'articolo 103, paragrafo 5, del regolamento non è corretta (la Presidenza risponde che il processo verbale riporta l'opposizione della on. Aglietta alla procedura seguita e comunica il suo impegno a deferire la questione alla commissione per il regolamento);

— Lane, il quale, a prosito di tale intervento, sottolinea come il problema derivi dalla decisione presa lunedì sera dalla Presidenza al momento della discussione.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (COM(91)547 — C3-53/92 — SYN 381)

deferimento
merito: ECON
parere: BILA, AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente una direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (SEC(91)2360 — C3-54/92 — SYN 2008)

deferimento merito: ECON

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Progetto del Consiglio concernente una decisione che modifica la decisione del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (9286/92 — C3-55/92)

deferimento merito: GIUR

base giuridica: Art. 32 quinquies CECA, Art. 168 A CEE, Art. 140 A CEEA

b) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento, degli onn.

— Inglewood sul diritto d'autore (B3-1904/91)

deferimento
merito: GIUR
parere: ECON

— Stevenson, Lüttge, Read e Samland a nome del gruppo socialista sull'assassinio del dirigente sindacale indiano Shanker Guha Niyogi (B3-1905/91)

deferimento merito: ESTE

— D. Martin sui piccoli coltivatori delle isole Sopravvento (B3-1906/91)

deferimento merito: SVIL

— Voynet sulle sfide e i rischi delle biotecnologie per i paesi in via di sviluppo (B3-1923/91)

deferimento
merito: ENER
parere: SVIL

— van Dijk su un codice sociale per il trattamento dei detenuti (B3-1924/91)

deferimento merito: LIBE

— Bird sui diritti umani e lo Stato indiano del Punjab (B3-1925/91)

deferimento merito: ESTE

— Arbeloa Muru e Alvarez de Paz, a nome del gruppo socialista, sul perfezionamento degli aiuti d'urgenza nell'ambito dell'ONU (B3-1926/91)

deferimento merito: ESTE

Venerdì 14 febbraio 1992

— Sapena Granell, Visser, Topmann, Lüttge, Brian Simpson, Stamoulis e Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, sul ruolo degli investimenti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti per il decollo economico dell'Andalusia (Spagna)
(B3-1927/91)

deferimento
merito: TRAS
parere: REGI

— Kostopoulos sull'emanazione di norme in materia di uccisione di animali utilizzati nella ricerca, nella produzione di articoli di pelle e nella caccia
(B3-1928/91)

deferimento merito: AMBI

— Romeos sulla messa al bando dei giochi elettronici di contenuto razzistico
(B3-1929/91)

deferimento
merito: LIBE
parere: CULT

— Ephremidis sull'utilizzo a fini pacifici delle attrezzature delle basi attualmente sgomberate di Nea Makri e di Ellinikos
(B3-1930/91)

deferimento merito: REGI

— Roving, a nome del gruppo democratico europeo sulla PAX europea in Jugoslavia
(B3-1931/91)

deferimento merito: ESTE

— Schleicher, Carvalho Cardoso, Guidolin, Hadjigeorgiou, Suárez González sui rischi per la salute connessi agli impianti di condizionamento dell'aria
(B3-1932/91)

deferimento merito: AMBI

— van der Waal, Ch. Beazley, Casini, Cassidy, Sir Fred Catherwood, Habsburg, Rothley sul diritto del fanciullo di conoscere i genitori naturali
(B3-1933/91)

deferimento merito: GIUR

— Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti sulla condizione feudale della sanità in Italia
(B3-1934/91)

deferimento merito: AMBI

— Romeos, a nome del gruppo socialista sulle violazioni della libertà di stampa e dei diritti politici in Arabia Saudita
(B3-1935/91)

deferimento merito: ESTE

— Romeos, a nome del gruppo socialista sulla protezione dei giornalisti in Jugoslavia
(B3-1936/91)

deferimento
merito: ESTE
parere: CULT

— Christopher Jackson sugli aiuti ai disoccupati che viaggiano per incontri in vista di un'assunzione negli altri Stati membri
(B3-1937/91)

deferimento merito: ASOC

— Denys sui veicoli elettrici
(B3-1938/91)

deferimento
merito: TRAS
parere: AMBI

— Visser, Coimbra Martins, Topmann, Lüttge, Brian Simpson, Stamoulis, Sapena Granell, Maria Santos, Cunha de Oliveira, Cravinho a nome del gruppo socialista sulla necessità di un aiuto comunitario per l'ammodernamento della rete ferroviaria portoghese
(B3-1939/91)

deferimento merito: TRAS

— Muscardini sulle violenze sugli animali randagi
(B3-1940/91)

deferimento merito: AMBI

— Muscardini sui combattimenti tra mucche
(B3-1941/91)

deferimento merito: AMBI

— Dury sulla liberazione di Nadia Mahamid
(B3-1942/91)

deferimento merito: ESTE

— Raffarin sulla creazione di un nuovo fondo strutturale per l'azione interregionale e regionale di protezione dell'ambiente
(B3-1943/91)

deferimento
merito: REGI
parere: AMBI

— Musso, Fitzgerald sulla burocrazia e i fondi strutturali
(B3-1944/91)

deferimento merito: REGI

— Arbeloa Muru, Álvarez De Paz, Vázquez Fouz sulla non proliferazione e esportazione di armi
(B3-1945/91)

deferimento merito: ESTE

Venerdì 14 febbraio 1992

— Lafuente López sulla creazione dell'Accademia europea di diritto positivo e di giurisprudenza (B3-1946/91)

deferimento merito: GIUR

— Fernández-Albor sulla realizzazione di un Piano integrale di sicurezza marittima (B3-1947/91)

deferimento
merito: TRAS
parere: AGRI, BILA

— Fernández-Albor su un programma comunitario per lo sviluppo di progetti integrati Galizia-Portogallo settentrionale (B3-1948/91)

deferimento merito: REGI

— Gangoiti Llaguno, Colom i Naval, Gutiérrez Díaz, Pimenta su un progetto di riconversione delle città di frontiera (B3-1949/91)

deferimento
merito: REGI
parere: ECON

— Van Hemeldonck sulle iniziative locali volte a creare posti di lavoro per le donne (+) (B3-1965/91)

deferimento
merito: DONN
parere: ASOC

— Robles Piquer sulla cooperazione comunitaria allo sviluppo energetico del Terzo Mondo (B3-1966/91)

deferimento
merito: ENER
parere: SVIL

— de la Camara Martinez, a nome del gruppo socialista sulla chiusura di uno stabilimento del gruppo Colgate-Palmolive nonché sul deterioramento del tessuto industriale e delle strutture di sicurezza sociale a favore dei lavoratori nella Comunità (B3-1967/91)

deferimento merito: ASOC

— Bandrés Molet sull'adozione di norme comunitarie volte a disciplinare la professione di traduttore e interprete giurato (B3-1968/91)

deferimento merito: GIUR

— Muscardini sulle malattie allergiche (B3-1969/91)

deferimento merito: AMBI

— Muscardini sul dissesto idrogeologico nei paesi CE (B3-1970/91)

deferimento
merito: REGI
parere: AMBI

— Muscardini sull'importazione di anidride acetica (B3-1971/91)

merito: AMBI

— Mantovani, Borgo, Chiabrando, Contu, De Vitto, Gaibisso, Lo Giudice, Mottola, F. Pisoni, N. Pisoni sull'accoglienza nelle aree rurali della Comunità ai migranti dei Paesi dell'Est e del Sud (B3-1972/91)

deferimento merito: ASOC

— Belo, Jarzembowski, Pons Grau, Telkämper sulla formazione basilare nei paesi del Terzo mondo (B3-1973/91)

deferimento merito: SVIL

— Bocklet, Böge, Braun-Moser, Florenz, Funk, Habsburg, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Langes, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Luster, Malangré, Menrad, Müller, Pack, Sälzer, Schleicher, Theato, von Wogau sulle compensazioni corrisposte in Germania per la conversione dei tassi verdi (B3-1974/91)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA

3. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TEMPORANEA «PACCHETTO DELORS II» (votazione)

(Proposte dell'Ufficio di presidenza ampliato concernenti le nomine in tale commissione — Allegato II al processo verbale della seduta del 13 febbraio 1992)

Poiché non sono stati presentati emendamenti, le nomine sono considerate ratificate.

4. PROCEDURA SENZA RELAZIONE *

L'ordine del giorno reca la votazione sulla seguente proposta, cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— un regolamento recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia sul trasporto di certa frutta e legumi freschi provenienti dalla Grecia (COM(91) 0557 — C3-0016/92)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

La proposta è approvata (vedi parte seconda, punto 1).

Venerdì 14 febbraio 1992

5. ATTO DI ADESIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO * (votazione)

(Relazione senza discussione dell'on. Colino Salamanca, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante un regolamento che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n° 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'Atto d'adesione della Spagna e del Portogallo (COM(91) 424 — C3-438/91) (A3-46/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91) 424 — C3-438/91:

Emendamento approvato: 1 con VE.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

6. PAGAMENTI DI INTERESSI E CANONI TRA SOCIETÀ MADRI E SOCIETÀ FIGLIE (votazione) *

(Relazione dell'on. Merz — A3-248/91/riv.)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(90) 571 — C3-54/91:

Emendamenti approvati: 4, 11 con VE;

Emendamenti respinti: 1-3 in blocco con VE, 12 con VE, 13 con VE, 5, 6, 10, 7 e 8 in blocco con VE, 9 con VE;

Emendamenti ritirati: 14, 15;

Emendamento annullato: 16.

La on. Aglietta è intervenuta dopo la votazione sugli em. 7 e 8 per segnalare che il suo gruppo aveva chiesto votazioni distinte per questi due emendamenti.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

7. SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-201, 202, 232, 233 e 234/92)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-201/92:

Emendamenti approvati: 2, 4 con VE, 1, 3.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Sono intervenuti gli onn. Titley, per rilevare che l'approvazione dell'em. 2 faceva decadere l'em. 4, Herman e Peijs, questi ultimi due per contestare tale affermazione.

DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Prag e Titley.

Intervengono, sulla compatibilità degli em. 2 e 4, la on. Peijs, la quale chiede che i presentatori dell'em. 2 lo ritirino, ritenendo che l'em. 4 faccia decadere l'em. 2 (la Presidenza risponde che il voto è acquisito), Tomlinson e Herman, sulla procedura.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

(Le proposte di risoluzione B3-202, 232, 233 e 234/92 decadono.)

8. PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE PER IL 1992 (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-200 e 235/92)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-200/92:

E' stata chiesta una votazione distinta (Verde) sul par. 1:

cons.: approvati

par. 1: approvato con VE

resto: approvato

Interviene l'on. Blot, a nome del gruppo delle destre, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

(La proposta di risoluzione B3-235/92 decade.)

9. PROTEZIONE SOCIALE (votazione) *

(Relazione dell'on. Barros Moura — A3-383/91)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE COM(91) 228 — C3-302/91:

Emendamenti approvati: 1, 2, 3-7 in blocco, 8-10 in blocco, 11 con VE, 12, 13, 14 con VE, 15, 53, 48 con AN (DE), 17, 57 modificato, 61 modificato, 20 con VE, 21, 22, 23, 24 e 25 in blocco, 26 con VE, 27 modificato, 28, 29, 31 per parti separate, 32 con VE, 33, 35, 36, 45, 37-39 in blocco, 44, 41 e 42 in blocco;

Emendamenti respinti: 49 con VE, 18 (prima parte), 43 con VE, 30, 50 con VE, 65 con VE, 34 con VE, 40;

Emendamenti decaduti: 16, 18 (seconda parte), 19;

Emendamenti ritirati: 62, 47, 63, 66, 52, 64, 59, 46, 55, 51, 58, 56;

Emendamenti annullati: 54, 60.

Venerdì 14 febbraio 1992

Sono stati votati per parti separate:

l'em. 18:

prima parte: testo senza i termini «nella misura....per gli interessati»,

seconda parte: tali termini;

l'em. 31:

prima parte: fino a «inserimento economico»,

seconda parte: resto.

Risultato della votazione con AN:

em. 48:

Votanti: 110

Favorevoli: 89

Contrari: 21

Astenuti: 0

Sono intervenuti gli onn.:

— van Velzen, presidente della commissione per gli affari sociali, che sostituiva il relatore, all'inizio della votazione, per indicare che in seguito all'accordo raggiunto con il gruppo PPE avrebbe presentato una modifica orale all'em. 27;

— Pronk, per chiedere che all'em. 57 si aggiunga l'aggettivo «regolare» dopo «rivalorizzazione» (l'on. van Velzen e l'Assemblea hanno manifestato il loro assenso) e quindi per chiedere che l'em. 61 sia redatto nel modo seguente: «... nel quadro di soluzioni *sul piano della protezione sociale...*» (l'on. van Velzen e l'Assemblea hanno manifestato il loro assenso);

— Menrad, per ritirare, a nome del gruppo PPE, gli em. 59 e 46 a favore degli em. 27, 55, 51, 58 e 56;

— van Velzen, per indicare che la fine del secondo trattino dell'em. 27 doveva essere redatta come segue: «prestazioni che si avvicinino il più possibile al reddito che percepirebbero se lavorassero» (l'on. Menrad si è dichiarato d'accordo su tale modifica);

— Ephremidis, che ha protestato contro le modifiche apportate oralmente ad alcuni emendamenti (la Presidenza ha risposto di aver chiesto a più riprese se vi fossero obiezioni a tali modifiche);

— Dessylas, per indicare che era compito del presidente della commissione competente e non del deputato che sostituiva il relatore, intervenire sugli emendamenti e van Velzen, il quale ha risposto che era intervenuto in sostituzione del relatore ma anche a titolo di presidente della commissione per gli affari sociali, per illustrare le modifiche proposte agli emendamenti.

Con AN (SOC), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 115

Favorevoli: 113

Contrari: 2

Astenuti: 0

(vedi parte seconda, punto 6).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Intervengono gli onn. Pronk, a nome del gruppo PPE, e O'Hagan, a nome del gruppo democratico europeo, per dichiarazioni di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 6).

10. «ADDIZIONALITÀ» DEI FONDI STRUTTURALI NEL REGNO UNITO (votazione)
(Proposta di risoluzione B3-238/92)

DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. C. Beazley, a nome del gruppo DE, McMahon e Ford, quest'ultimo, a nome del gruppo socialista.

Con AN (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 97

Favorevoli: 78

Contrari: 14

Astenuti: 5

(vedi parte seconda, punto 7).

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

Presidente

11. LAVORI DELL'ASSEMBLEA PARITETICA ACP-CEE (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Andrews — A3-15/92)

Interviene l'on. Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione *(vedi parte seconda, punto 8).*

12. PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI (votazione)

(Proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Musso (A3-388/91) e Goedmakers (A3-340/91))

a) A3-388/91:

Interviene l'on. Martinez, a nome del gruppo delle destre, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione *(vedi parte seconda, punto 9, a).*

b) A3-340/91:

Emendamento annullato: 1.

Il Parlamento approva la risoluzione *(vedi parte seconda, punto 9, b).*

Venerdì 14 febbraio 1992

13. COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI (votazione) *
(Relazione della on. Simons — A3-16/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91) 184 — C3-255/91:

Emendamenti approvati: 1, 2 per parti separate, 3, 7, 5 e 6 in blocco;

Emendamento decaduto: 4.

L'em. 2 è stato votato per parti separate:
prima parte: testo senza il primo trattino,
seconda parte: tale trattino.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene l'on. Martinez, a nome del gruppo delle destre, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10*).

14. RELAZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI CON L'URUGUAY (votazione) *

(Relazione della on. Miranda de Lage (A3-32/92) e proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Miranda de Lage (A3-33/92))

a) A3-32/92:

PROPOSTA DI DECISIONE COM(91) 288 — C3-388/91:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 11, a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene la on. Dinguirard, a nome del gruppo Verde, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11, a*).

b) A3-33/92:

E' stata chiesta una votazione distinta con AN (ADE) sul par. 7:
testo senza tale paragrafo: approvato,

par. 7: approvato con AN:

Votanti: 68
Favorevoli: 62
Contrari: 6
Astenuiti: 0

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11, b*).

15. CARBONE E MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Garcia Arias (A3-333/91))

Interviene la relatrice per chiedere, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento, l'aggiornamento della votazione all'inizio della prossima tornata.

Intervengono su tale richiesta gli onn. Samland e Seligman.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

16. OLIVE DA TAVOLA E OLIO D'OLIVA (votazione) *

(Relazioni degli onn. Saridakis (A3-380/91) e Wilson (A3-377/91))

a) A3-380/91:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO I COM(90) 345 — C3-243/90:

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3 per parti separate (prima parte con VE e seconda parte), 4, 5 con VE;

Emendamento respinto: 3 (terza parte con VE).

L'em. 3 è stato votato per parti separate:
prima parte: prima frase,
seconda parte: seconda frase,
terza parte: terza frase.

Il relatore è intervenuto per far rilevare l'opportunità che l'inizio dell'em. 3 riportasse in tutte le versioni linguistiche la nozione «fino a concorrenza del 100%».

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12, a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Ephremidis e Cunha de Oliveira.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12, a*).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO II COM(91) 189 — C3-257/91:

Emendamenti approvati: 6-8 in blocco, 9, 10, 11 con VE, 14 con VE, 15 (prima parte con VE), 16, 17, 19, 20, 21, 25;

Emendamenti respinti: 12 con VE, 13, 15 (seconda parte con VE e terza parte), 18, 22 con VE, 23, 24.

L'em. 15 è stato votato per parti separate:
prima parte: primo comma,
seconda parte: secondo comma fino a «commercializzazione»,
terza parte: resto.

Venerdì 14 febbraio 1992

Il relatore è intervenuto per segnalare che all'inizio dell'em. 25 si doveva leggere «entro la fine del 1993» anziché «del 1992».

Con VE, il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12, a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazione di voto scritta:

On. Graefe zu Baringdorf.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12, a*).

PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS

Vicepresidente

b) A3-377/91:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91) 269 — C3-311/91:

Emendamento approvato: 1.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12, b*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12, b*).

17. LUPPOLO (votazione) *
(Relazione dell'on. Funk — A3-54/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91) 263 — C3-297/91:

Emendamento approvato: 1.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13*).

18. COMUNICAZIONE DI POSIZIONI COMUNI DEL CONSIGLIO

La Presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su:

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 16/12/91 in vista dell'adozione di una direttiva relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (C3-41/92 — SYN 306)

deferimento
merito: GIUR
parere: ECON

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/12/91 in vista dell'adozione di una decisione che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità (C3-42/92 — SYN 339)

deferimento merito: ECON

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 23/12/91 in vista dell'adozione di una direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (C3-43/92 — SYN 192)

deferimento
merito: AMBI
parere: AGRI, BILA, ECON, GIUR

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 19/12/91 in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C3-44/92 — SYN 303)

deferimento
merito: DONN
parere: ASOC

base giuridica: Art. 118 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 19/12/91 in vista dell'adozione di una direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C3-45/92 — SYN 279)

deferimento
merito: ASOC
parere: BILA

base giuridica: Art. 118 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 19/12/91 in vista dell'adozione di una decisione che adotta un

Venerdì 14 febbraio 1992

programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994) (C3-46/92 — SYN 262)

deferimento
merito: ENER
parere: BILA

base giuridica: Art. 130 Q, par. 2 CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 19/12/91 in vista dell'adozione di una direttiva sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate (C3-47/92 — SYN 328)

deferimento
merito: ECON
parere: ENER

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 27/01/92 in vista dell'adozione di sesta direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale (C3-48/92 — SYN 351)

deferimento
merito: TRAS
parere: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 07/02/92 in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (C3-49/92 — SYN 350)

deferimento
merito: ECON
parere: ENER, AMBI, CULT

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 03/02/92 in vista dell'adozione di una direttiva recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (10a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C3-50/92 — SYN 322)

deferimento
merito: ASOC
parere: BILA

base giuridica: Art. 118 A CEE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, sabato 15 febbraio 1992.

La Presidenza segnala che il presidente della commissione competente gli ha comunicato, per quanto riguarda la posizione comune relativa alla sicurezza generale dei prodotti (C3-43/92 — SYN 192) che alla sua commissione occorre un mese supplementare per portare a termine i lavori preparatori della seconda lettura.

Conformemente all'articolo 149, paragrafo 2, lettera g) del trattato CEE, una lettera verrà indirizzata al Presidente in carica del Consiglio, al fine di ottenere tale proroga.

19. AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DEL TURISMO (discussione e votazione) *

L'on. Müller illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (COM(91)97 — C3-266/91) (A3-2/92).

Intervengono gli onn. Valverde, relatore per parere della commissione per l'ambiente, B. Simpson, a nome del gruppo socialista, Cornelissen, a nome del gruppo PPE, Wijzenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lalor, a nome del gruppo ADE, Sarlis, e il commissario MacSharry.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI DECISIONE COM(91) 97 — C3-266/91:

Emendamenti approvati: 46, 1 e 2 in blocco, 60, 4-7 in blocco, 8, 9 e 10 in blocco, 44, 11-15 in blocco, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 in blocco, 64, 22, 23, 24, 25, 65, 66, 26 (prima parte), 63, 43, 52 con VE, 47 con VE, 27 (prima parte), 28 per parti separate (prima parte con VE), 29, 30, 31 e 32 in blocco, 33, 40 come aggiuntivo, 41 (prima parte), 35 e 36 (prima parte);

Emendamenti respinti: 55, 49, 50, 54, 45, 26 (seconda parte), 37 con VE, 27 (seconda parte), 51, 53 con VE, 34, 59, 41 (seconda parte) 36 (seconda parte con VE), 39;

Emendamenti decaduti: 3, 61, 62, 56, 42, 38, 48, 58;

Emendamento annullato: 57.

Sono stati votati per parti separate:

l'em. 26:
prima parte: testo senza i termini «agevolazioni...litoranee, ecc.»,
seconda parte: tali termini;

l'em. 27:
prima parte: testo senza l'ultimo trattino,
seconda parte: tale trattino;

l'em. 28:
prima parte: testo senza i termini «sostegno specifico per le vacanze familiari e introduzione di una tessera familiare europea» (nel terzo trattino),
seconda parte: tali termini;

Venerdì 14 febbraio 1992

l'em. 41:
prima parte: testo senza il quinto trattino,
seconda parte: tale trattino;

l'em. 36:
prima parte: due primi trattini,
seconda parte: terzo trattino.

Sono intervenuti gli onn.:

— Cornelissen, per chiedere che l'em. 40 sia considerato come aggiuntivo;

— Ferrer, alla fine della votazione, sugli em. 16 e 61, per contestare la decisione della presidenza di dichiarare decaduto l'em. 61 (la Presidenza ha risposto che la questione sarà esaminata).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 14).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Cunha de Oliveira e Ferrer.

Con AN (SOC), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 31
Favorevoli: 31
Contrari: 0
Astenuiti: 0

(vedi parte seconda, punto 14).

20. ACCORDO CEE-NORVEGIA/SVEZIA NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE *

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Lüttge, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione di un accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia (COM(91) 299 — C3-400/91) (A3-56/92).

Interviene la on. van Dijk, presidente della commissione per i trasporti, per comunicare che sostituisce il relatore.

Interviene l'on. B. Simpson, il quale, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento, chiede l'aggiornamento della discussione alla seduta di giovedì della prossima tornata, ritenendo che l'iscrizione all'ordine del giorno di tale relazione derivi da un malinteso tra i gruppi politici e il relatore.

Intervengono sulla richiesta gli onn. van Dijk, la quale conferma l'intervento dell'on. B. Simpson, Wijsenbeek, Sarlis, quest'ultimo sull'intervento precedente, Ford, che

interviene altresì sulla base giuridica e per segnalare di essere favorevole all'aggiornamento della relazione esclusivamente per motivi di ordine tecnico e non perché iscritta all'ordine del giorno di venerdì.

Il Parlamento approva la richiesta di aggiornamento della discussione.

21. COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

Su richiesta dei gruppi socialista e PPE, il Parlamento ratifica le nomine dei deputati seguenti nelle delegazioni di seguito riportate:

— delegazione alla commissione parlamentare mista CEE-Turchia: on. N. Pisoni in sostituzione dell'on. Mantovani;

— delegazione per le relazioni con la Svezia: l'on. Stewart ha rinunciato a far parte di tale delegazione;

— delegazione per le relazioni con la Polonia: on. Stevenson in sostituzione dell'on. Harrison;

— delegazione per le relazioni con la Norvegia: on. L. Smith in sostituzione dell'on. Tomlinson;

— delegazione per le relazioni con i paesi dell'ASEAN e la Corea: on. Harrison in sostituzione della on. Santos;

— delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda: on. Stewart in sostituzione dell'on. L. Smith;

— delegazione per le relazioni con la Cina: on. Crampton in sostituzione dell'on. Vertemati.

22. DICHIARAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	Autore	Firme
18/91	Prag	55
1/92	Borloo	13

23. TRASMISSIONE DELLE RISOLUZIONI APPROVATE NEL CORSO DELLA PRESENTE SEDUTA

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

Venerdì 14 febbraio 1992

24. CALENDARIO DELLE PROSSIME SEDUTE

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 9 al 13 marzo 1992.

Interviene l'on. Seligman per segnalare che l'elenco dei deputati e l'elenco dei membri che fanno parte della commissione temporanea «Pacchetto Delors II» non sono più disponibili.

25. INTERRUZIONE DELLA SESSIONE

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 11.20).

Enrico VINCI
Segretario generale

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione *

— proposta di regolamento COM(91) 557 — C3-16/92

Proposta di regolamento del Consiglio recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia sul trasporto di certa frutta e legumi freschi provenienti dalla Grecia: approvata

2. Atto di adesione della Spagna e del Portogallo *

— proposta di regolamento COM(91) 424 — C3-438/91

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

ARTICOLO 1 BIS

L'accordo tra la CEE e gli Stati Uniti concernente l'importazione di mais e di sorgo in Spagna non verrà prorogato ulteriormente.

(*) G.U. n. C 299 del 20.11.1991, pag. 28.

Venerdì 14 febbraio 1992

— A3-46/92

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1, e all'articolo 257, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 424) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 90, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (C3-438/91),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-46/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 299 del 20.11.1991, pag. 28.

3. Pagamenti di interessi e canoni tra società madri e società figlie *

— proposta di direttiva COM(90) 571 — C3-54/91

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società madri e società figlie di Stati membri diversi

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Articolo 2, secondo comma (nuovo)

Sono assimilati agli interessi e canoni di cui al comma precedente tutti gli altri introiti equiparati ai redditi da credito o ai canoni, sia in virtù di una convenzione bilaterale sia, in assenza di questa, della legislazione fiscale interna di uno Stato membro.

(*) G.U. n. C 53 del 28.2.1991, pag. 26.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri, **soprattutto per quanto riguarda le disposizioni nazionali contro gli abusi.**

— A3-248/91/riv.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società madri e società figlie di Stati membri diversi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 571) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 del trattato CEE (C3-0054/91),
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0248/91/riv.),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 53 del 28.2.1991, pag. 26.

Venerdì 14 febbraio 1992

4. Spazio economico europeo

— B3-201/92

RISOLUZIONE

sullo Spazio economico europeo

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo nella versione del 24 ottobre 1991,
- vista la pronuncia della Corte di giustizia del 14 dicembre 1991,
- ricordando le sue risoluzioni del 14 dicembre 1989 ⁽¹⁾, del 5 aprile 1990 ⁽²⁾, del 14 marzo 1991 ⁽³⁾ e del 14 giugno 1991 ⁽⁴⁾,

1. ribadisce il suo sostegno alla creazione dello SEE, che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al completamento del mercato interno il 1° gennaio 1993;
2. si preoccupa per il calendario relativo alla prevista entrata in vigore dell'accordo, messo in questione dalla pronuncia della Corte di giustizia e dai nuovi negoziati resisi necessari; attribuisce alla Commissione la responsabilità dei ritardi manifestatisi, che avrebbero potuto essere evitati mediante una tempestiva consultazione della Corte di giustizia;
3. sollecita perciò la Commissione e i governi dei paesi dell'EFTA a superare ogni indugio e a trovare una nuova intesa sul punto che è stato eccepito dalla Corte di giustizia e ritiene utile che la stessa si pronunci sulla soluzione che sarà trovata;
4. chiede che sia trovata rapidamente una soluzione per tutti i problemi ancora irrisolti, onde spianare la via alla firma dell'accordo senza ulteriori ritardi e predisporre il relativo testo in tutte le lingue necessarie;
5. ricorda alla Commissione che il parere conforme, che a norma dell'articolo 238 del trattato CEE il Parlamento deve esprimere sull'Accordo, non va considerato alla stregua di una mera formalità procedurale bensì che il progetto sarà sottoposto a un esame approfondito inteso a verificarne la conformità con le disposizioni dei trattati e le competenze delle istituzioni comunitarie;
6. chiede, alla luce della gravità delle critiche della Corte, che sono di natura costituzionale, che la Commissione ripresenti il progetto di accordo rivisto anche alla Corte di giustizia per ottenerne un nuovo parere, a mente dell'articolo 228, paragrafo 1, del trattato CEE, e per garantire così la compatibilità di questo nuovo progetto con il Trattato;
7. ricorda alla Commissione che esso non accetterà un accordo che indebolisce gli organi comunitari e il Parlamento europeo in particolare nella loro funzione legislativa;
8. chiede di essere pienamente coinvolto in tutte le fasi di elaborazione e realizzazione dei provvedimenti connessi allo SEE; in particolare chiede — con riferimento all'articolo 110, paragrafi 2 e 3, del progetto di trattato — che la trasmissione di documenti da parte della Commissione al Consiglio e ai paesi dell'EFTA riguardi contestualmente il Parlamento europeo e che tale contestualità debba valere anche per «la continua informazione e consultazione» sui vari documenti previste tra Commissione e rappresentanti EFTA, al fine di evitare che il Parlamento si trovi di fronte a fatti compiuti o discussa su testi superati dalle intese intercorse tra le due parti;

⁽¹⁾ G. U. n. C 15 del 22.1.1990, pag. 336.

⁽²⁾ G. U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 172.

⁽³⁾ G. U. n. C 106 del 22.4.1991, pag. 123.

⁽⁴⁾ G. U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 366.

Venerdì 14 febbraio 1992

9. ribadisce il suo impegno a garantire che lo SEE sia controllato democraticamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti dei paesi dell'EFTA; ricorda a tale proposito la sua precitata risoluzione del 14 giugno 1991, che attribuisce il compito di agevolare il controllo democratico a un comitato parlamentare misto i cui compiti sono enunciati nella risoluzione stessa;

10. invita la Commissione ad assumere una posizione univoca in merito alla compatibilità dell'articolo 106 e del protocollo 36 del progetto di trattato con le sue richieste che:

- nel protocollo sia stabilito il numero di membri del comitato parlamentare misto, tenendo conto del funzionamento e dei compiti globali di tale organo (articolo 2),
- il comitato parlamentare stabilisca autonomamente il proprio calendario delle riunioni, in funzione dei bisogni effettivi;

11. ritiene, data la probabile adesione di due, o più, dei paesi EFTA in qualità di membri effettivi della Comunità, che nell'accordo debba essere prevista una clausola, con effetto dal 1° gennaio 1996 al più tardi, che preveda la revisione dell'accordo stesso.

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Comitato dei parlamentari dei paesi dell'EFTA.

5. Programma di lavoro della commissione per il 1992

- B3-200/92/riv.

RISOLUZIONE

sul programma di lavoro della Commissione per il 1992

Il Parlamento europeo,

- visto il programma di lavoro della Commissione per il 1992,
 - viste le dichiarazioni fatte:
 - dal Presidente in carica del Consiglio, il 16 gennaio 1992, sul programma d'attività della Presidenza per il primo semestre 1992,
 - dal Presidente della Commissione sul programma di lavoro per il 1992,
 - A. considerando che il programma d'attività di quest'anno assumerà un ruolo determinante per la realizzazione del mercato interno, il rafforzamento della coesione economica e sociale e la creazione di tutte le condizioni politiche e giuridiche necessarie all'avvio, sin dal 1° gennaio 1993, dell'Unione europea,
 - B. considerando i ritardi nella presentazione di alcune proposte che fanno parte del programma di lavoro della Commissione per l'anno 1991,
 - C. considerando le numerose proposte legislative ancora bloccate in seno al Consiglio a causa delle difficoltà inerenti al processo decisionale,
 - D. ricordando la dichiarazione, allegata al progetto di trattato sull'Unione europea, concernente la necessità di una maggior trasparenza nel contesto del processo decisionale comunitario,
1. condivide le grandi priorità enunciate nel programma di lavoro della Commissione e della Presidenza del Consiglio;
 2. ritiene comunque essenziale che:
 - la realizzazione del mercato interno proceda parallelamente al rafforzamento della coesione economica e sociale,
 - si sviluppi maggiormente la riflessione sui settori delle nuove politiche (cultura, istruzione, sistemazione del territorio pur nel rispetto del principio di sussidiarietà),

Venerdì 14 febbraio 1992

- si possa giungere a un accordo politico sulle proposte di direttiva ritenute prioritarie per consentire l'eliminazione del «deficit sociale»,
 - la Commissione rafforzi il controllo sul recepimento del diritto comunitario nel diritto nazionale e sulla sua attuazione, in modo che possa essere rispettata la scadenza del 1° gennaio 1993,
 - la libera circolazione delle persone sia considerata un elemento imprescindibile dalla creazione del mercato interno e che, conseguentemente, in tale settore siano adottate azioni adeguate senza indugio,
 - la dimensione ambiente sia una componente integrale di tutte le politiche comunitarie e che le proposte della Commissione e le decisioni del Consiglio si basino su un livello elevato di protezione ambientale;
3. ritiene di importanza primordiale che queste priorità siano perseguite dalle tre istituzioni in modo concertato, nel contesto di un dialogo aperto e su base paritetica;
4. ritiene, nello spirito del Trattato di Maastricht, di dover:
- rafforzare la propria iniziativa legislativa, d'accordo con la Commissione, definendo, sin dai prossimi mesi, per il tramite di risoluzioni quadro, la strategia legislativa da seguire per ognuna delle politiche previste nel nuovo trattato,
 - rafforzare il dialogo con il Consiglio, fin dal momento della trasmissione della proposta della Commissione, onde raggiungere un accordo sul merito della proposta stessa il più rapidamente ed efficacemente possibile,
 - rafforzare il proprio ruolo nel quadro del controllo della elaborazione della legislazione d'applicazione (comitatologia) e del controllo sull'applicazione del diritto comunitario;
5. in tale prospettiva e sulla base del programma legislativo presentato dalla Commissione:
- a) incarica le proprie commissioni di definire una strategia adeguata per ognuno dei dossier prioritari e ciò sin dai prossimi giorni e di concerto con il Commissario e il Ministro competenti,
 - b) affida al suo Ufficio di presidenza ampliato il mandato di definire, sulla base delle proposte delle commissioni parlamentari, un accordo con la Commissione e con la Presidenza del Consiglio sugli obiettivi prioritari comuni da realizzare nel corso dei prossimi dieci mesi,
 - c) si impegna a valutare lo stato d'applicazione del programma legislativo in occasione della definizione delle priorità per il secondo semestre 1992;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

6. Protezione sociale *

— proposta di raccomandazione COM(91) 228 — C3-302/91

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche di protezione sociale

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che il miglioramento della protezione sociale, segnatamente negli Stati membri con maggiori carenze in questo settore, è indispensabile per far fronte

(*) G.U. n. C 194 del 25.7.1991, pag. 13.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

all'aumento dell'emarginazione sociale, alla precarietà e alla disoccupazione che potrebbero risultare dall'attuazione del mercato interno;

(Emendamento n. 2)

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che è necessario impedire, attraverso un allineamento nel progresso dei regimi di protezione sociale degli Stati membri, che la fissazione di sistemi di parità di cambio rigidi nell'ambito della UEM susciti, per quanto riguarda la protezione sociale, timori conseguenti alle riduzioni dei contributi sociali determinate da obiettivi di competitività;

(Emendamento n. 3)

Considerando nono ter (nuovo)

considerando che la protezione sociale deve rispondere alle esigenze e che occorre tener conto che esse aumenteranno nei prossimi anni (invecchiamento demografico, perdurare degli elevati tassi di disoccupazione, aumento della mobilità, il che renderà più difficile l'esercizio delle solidarietà tradizionali);

(Emendamento n. 4)

Considerando nono quater (nuovo)

considerando pertanto che, come condizione pregiudiziale per l'attuazione dell'UEM, gli aiuti strutturali e finanziari della Comunità alle regioni depresse o in declino devono essere incrementati soprattutto tramite i fondi strutturali e che sarebbe un approccio del tutto sbagliato prevedere un conguaglio finanziario mediante i bilanci degli enti previdenziali;

(Emendamento n. 5)

Considerando decimo bis (nuovo)

considerando che la protezione sociale di base non deve essere vincolata all'importo dei contributi dei beneficiari, calcolati in funzione del reddito, poiché ciò accentuerebbe le disparità sociali;

(Emendamento n. 6)

Considerando undicesimo bis (nuovo)

considerando che la definizione degli obiettivi comuni deve obbedire al principio dell'equiparazione nel progresso, dato che è riduttiva una convergenza limitata agli obiettivi realizzati in tutti gli Stati membri;

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

Considerando tredicesimo bis (nuovo)

considerando che il persistere di differenze accentuate nei regimi di protezione sociale comporta il pericolo indesiderato di dumping sociale;

(Emendamento n. 8)

Considerando quattordicesimo bis (nuovo)

considerando che, oltre alla convergenza, è necessario rafforzare il coordinamento e l'armonizzazione parziale, nel progresso, dei regimi di protezione sociale nella Comunità;

(Emendamento n. 9)

Considerando quattordicesimo ter (nuovo)

considerando che il coordinamento, indispensabile per garantire la libertà di circolazione delle persone, deve incidere anche sui regimi di sicurezza sociale della funzione pubblica e sui regimi complementari obbligatori;

(Emendamento n. 10)

Considerando quattordicesimo quater (nuovo)

considerando che l'armonizzazione dei concetti è un presupposto per la futura armonizzazione quantitativa delle prestazioni che ora si rifiuta in quanto dipende dalla convergenza reale delle economie;

(Emendamento n. 11)

Considerando quattordicesimo quinquies (nuovo)

considerando che è necessaria un'armonizzazione parziale in materie quali l'età pensionabile, i regimi pensionistici per uomini e donne in ciascuno Stato membro, la protezione delle donne durante la gravidanza, il concetto di invalidità, il periodo di garanzia e altri requisiti del diritto al sussidio di disoccupazione, la protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

(Emendamento n. 12)

Considerando quattordicesimo sexies (nuovo)

considerando che la Comunità deve utilizzare a fondo le competenze e i processi decisionali di cui già dispone e rafforzarli nella revisione dei trattati per realizzare le necessarie armonizzazioni parziali;

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

Quindicesimo considerando

considerando che la presente azione risulta necessaria al fine di realizzare, nell'ambito del funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità *senza che il trattato preveda poteri d'azione in questo senso;*

considerando che la presente azione risulta necessaria al fine di realizzare, nell'ambito del funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità;

(Emendamento n. 14)

Considerando quindicesimo bis (nuovo)

considerando necessaria l'instaurazione di un reddito minimo che garantisca l'integrazione sociale delle donne più sfavorite e più anziane della Comunità;

(Emendamento n. 15)

Considerando quindicesimo ter (nuovo)

considerando che è necessaria l'individualizzazione dei diritti e dei contributi allorché essa possa rivelarsi uno strumento di attuazione del principio della parità di retribuzione tra gli uomini e le donne; che sostituendo progressivamente i diritti propri ai diritti derivati, i sistemi di protezione sociale si adegueranno all'evoluzione delle strutture familiari e favoriranno l'autonomia delle donne in seno a queste ultime; riconoscendo tuttavia necessario prevedere formule transitorie per garantire e mantenere le conquiste sociali;

(Emendamento n. 53)

Considerando quindicesimo quater (nuovo)

considerando tuttavia che le misure raccomandate in materia di convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale devono essere compatibili con il regolamento (CEE) n. 1408/71 e con le direttive concernenti il diritto di soggiorno delle persone che non esercitano attività retribuita né attività in conto proprio, le quali prevedono che il permesso di soggiorno non deve andare a carico dei sistemi di protezione sociale del paese di accoglienza e richiedono una sufficiente protezione assicurativa contro le malattie;

(Emendamento n. 48)

Sezione A, punto 1, frase introduttiva

1. *nelle forme proprie a ciascuno Stato membro e in funzione dell'evoluzione dei problemi economici e sociali, nonché delle risposte che occorre apportar loro, la protezione sociale deve adoperarsi per svolgere i seguenti compiti:*

1. ciascuno Stato membro dovrebbe impostare la protezione sociale tenendo conto delle proprie particolarità nazionali nonché dei particolari problemi economici e sociali, come pure dei vari compiti che ne derivano in modo da poter svolgere i seguenti compiti:

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 17)

Sezione A, punto 1, quarto trattino

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — far sì che il livello di vita dei lavoratori e delle loro famiglie non subisca una diminuzione sensibile qualora cessino la propria attività a fine carriera o siano costretti a interromperla per malattia, infortunio, maternità, invalidità o disoccupazione, <i>con eventuale modulazione in funzione delle modalità di applicazione dei sistemi di assicurazione, affiliazione e prestazioni.</i> | <ul style="list-style-type: none"> — far sì che il livello di vita dei lavoratori e delle loro famiglie non subisca una diminuzione sensibile qualora cessino la propria attività a fine carriera o siano costretti a interromperla per malattia, infortunio, maternità, invalidità o disoccupazione; |
|--|--|

(Emendamento n. 57)

Sezione A, punto 2, secondo trattino

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — equità, affinché i beneficiari delle prestazioni sociali ricevano la parte loro spettante dei miglioramenti del livello di vita globale della popolazione, in particolare grazie alla rivalorizzazione delle prestazioni versate ai non attivi e ai disoccupati; | <ul style="list-style-type: none"> — equità, affinché i beneficiari delle prestazioni sociali ricevano la parte loro spettante dei miglioramenti del livello di vita globale della popolazione o dei lavoratori in attività di servizio, in particolare grazie alla rivalorizzazione <i>regolare</i> delle prestazioni versate ai non attivi e ai disoccupati; |
|--|--|

(Emendamento n. 61)

Sezione A, punto 2, terzo trattino

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — <i>individualizzazione dei diritti e dei contributi, al fine di sostituire gradualmente i diritti propri ai diritti derivati, e quindi di meglio adattare il sistema all'evoluzione dei comportamenti e delle strutture familiari.</i> | <ul style="list-style-type: none"> — progressiva soppressione della dipendenza dei titolari di diritti derivati grazie all'acquisizione di diritti propri, nel quadro di soluzioni sul piano della protezione sociale che non comportino riduzioni della protezione già accordata. |
|--|--|

(Emendamento n. 20)

Sezione A, punto 3, primo trattino

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — avendo cura di accertarsi che le prestazioni versate rispondano ai bisogni <i>reali</i> dei beneficiari; | <ul style="list-style-type: none"> — avendo cura di accertarsi che le prestazioni versate rispondano ai bisogni dei beneficiari; |
|--|--|

(Emendamento n. 21)

Sezione A, punto 3, secondo trattino

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — <i>minimizzando</i> i costi di funzionamento degli enti che gestiscono la distribuzione delle prestazioni. | <ul style="list-style-type: none"> — limitando a un livello efficiente i costi di funzionamento degli enti che gestiscono la distribuzione delle prestazioni. |
|--|---|

(Emendamento n. 22)

Sezione A, punto 3, trattino secondo bis (nuovo)

- **garantendo la partecipazione delle parti sociali alla gestione dei regimi di protezione sociale a tutti i livelli.**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

Sezione B, parte introduttiva

B. Di adattare e *se necessario* di sviluppare il proprio sistema di protezione sociale per *raggiungere gradualmente* i seguenti obiettivi, e di adottare le necessarie misure a tal fine:

B. Di adattare e sviluppare **gradualmente** il proprio sistema di protezione sociale per **soddisfare** i seguenti obiettivi, **predisponendo** le necessarie misure a tal fine:

(Emendamento n. 24)

Sezione B, titolo «Malattia o infortunio», secondo trattino

— provvedere al mantenimento e *se necessario* allo sviluppo di un sistema di cure di qualità, idoneo all'evoluzione dei bisogni della popolazione, e in particolare all'intensificazione della prevenzione, nonché alla diffusione delle malattie croniche e della dipendenza delle persone anziane;

— provvedere al mantenimento e allo sviluppo di un sistema **sanitario di elevata qualità in grado di far fronte** all'evoluzione dei bisogni della popolazione, all'intensificazione della prevenzione, all'**incremento** delle malattie croniche e della dipendenza delle persone anziane;

(Emendamento n. 25)

Sezione B, titolo «Malattia o infortunio», terzo trattino

— organizzare il sistema di cure in modo tale da permettere di controllare la crescita delle spese globali per la salute della popolazione;

— organizzare il sistema di cure in modo tale da permettere di controllare la crescita delle spese globali per la salute della popolazione, **senza creare disuguaglianze**;

(Emendamento n. 26)

Sezione B, titolo «Malattia o infortunio», quinto trattino

— accordare ai lavoratori costretti ad interrompere il lavoro a causa di malattia, con riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni corrispondenti alla maggior parte del loro reddito anteriore di lavoro, con possibilità di eventuale modulazione in funzione delle modalità di applicazione dei sistemi di assicurazione, affiliazione e prestazioni;

— accordare ai lavoratori costretti ad interrompere il lavoro a causa di malattia o **infortunio**, con riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni corrispondenti alla maggior parte del loro reddito anteriore **per cui gli Stati membri devono sforzarsi di fare in modo che tramite queste prestazioni sociali venga mantenuto il potere d'acquisto degli interessati**;

(Emendamento n. 27)

*Sezione B, primo titolo bis (nuovo)***Infortuni sul lavoro e malattie professionali**

— ferma restando la responsabilità dei datori di lavoro e il loro obbligo di coprire i rischi dell'assicurazione, istituire un regime di sicurezza sociale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

— accordare ai lavoratori costretti ad interrompere il lavoro a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni che si avvicinino il più possibile al reddito che percepirebbero se lavorassero;

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 28)

Sezione B, titolo «Maternità», secondo trattino

- | | |
|--|---|
| — far sì che le donne, quando interrompono il lavoro a causa di maternità, vedano mantenute le loro remunerazioni o ricevano un assegno equivalente per almeno <i>quattordici</i> settimane consecutive; | — far sì che le donne, quando interrompono il lavoro a causa di maternità, vedano mantenute le loro remunerazioni o ricevano un assegno equivalente per almeno sedici settimane consecutive; |
|--|---|

(Emendamento n. 29)

Sezione B, titolo «Disoccupazione», primo trattino

- | | |
|---|---|
| — <i>accordare</i> a tutte le persone senza lavoro residenti, conformemente alle normative nazionali e comunitarie, sul territorio dello Stato membro, con riserva della loro disponibilità <i>al</i> lavoro, una <i>copertura</i> sociale che garantisca loro un minimo di risorse <i>a seconda del tipo e della dimensione del loro nucleo familiare</i> e garantisca loro, nonché alle persone a loro carico, l'accesso alle cure sanitarie; | — garantire a tutte le persone senza lavoro residenti, conformemente alle normative nazionali e comunitarie, sul territorio dello Stato membro, con riserva della loro disponibilità a un lavoro adeguato retribuito , una protezione sociale che garantisca loro un minimo di risorse, con la minor perdita possibile del potere d'acquisto, consenta loro una vecchiaia protetta , e garantisca loro, nonché alle persone a loro carico, l'accesso alle cure sanitarie, fermo restando che il tipo e la portata della protezione sociale sono modulabili in base al tipo e alla dimensione dei rispettivi nuclei familiari ; |
|---|---|

(Emendamento n. 31)

Sezione B, titolo «Incapacità di lavoro», secondo trattino

- | | |
|---|---|
| — favorire l'integrazione sociale delle persone invalide e handicappate e, nella misura del possibile, il loro inserimento economico; | — favorire l'integrazione sociale delle persone invalide e handicappate, eliminando in particolare gli ostacoli a una loro partecipazione normale alla vita sociale, e agevolare , nella misura del possibile, il loro inserimento economico, istituendo forme di lavoro protetto e quote occupazionali ; |
|---|---|

(Emendamento n. 32)

Settore B, titolo «Incapacità di lavoro», terzo trattino

- | | |
|--|--|
| — accordare ai lavoratori, quale che sia stato il loro regime e che si vedono costretti a interrompere o a ridurre l'attività lavorativa a causa d'invalidità, fatta riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni d'importo corrispondente alla maggior parte del reddito anteriore di lavoro, <i>con possibilità di eventuali modulazioni in funzione delle modalità di applicazione dei sistemi di assicurazione, affiliazione e prestazioni</i> ; | — accordare ai lavoratori, quale che sia stato il loro regime e che si vedono costretti a interrompere o a ridurre l'attività lavorativa a causa d'invalidità, fatta riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni d'importo corrispondente alla maggior parte del reddito anteriore di lavoro; |
|--|--|

(Emendamento n. 33)

Sezione B, titolo «Vecchiaia», primo trattino

- | | |
|---|---|
| — garantire risorse minime a tutte le persone anziane che risiedono, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria, sul territorio dello Stato membro, | — garantire risorse minime a tutte le persone anziane che risiedono, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria, sul territorio dello Stato membro, |
|---|---|

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ed *eventualmente* modulare tale garanzia in funzione dei loro bisogni specifici, *in particolare* quando dipendono dalle cure e dai servizi altrui;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

e modulare tale garanzia in funzione dei loro bisogni specifici, **compreso** quando dipendono dalle cure e dai servizi altrui, **facendo in modo che tali risorse consentano agli interessati anche di beneficiare del miglioramento del livello di vita della popolazione attiva;**

(Emendamento n. 35)

Sezione B, titolo «Vecchiaia», quarto trattino

— assicurarsi che il sistema pensionistico garantisca effettivamente agli ex lavoratori, per tutto il periodo della pensione, un tasso di sostituzione elevato del loro reddito anteriore del lavoro, mantenendo nel contempo un determinato equilibrio fra gli interessi dei lavoratori attivi e quelli dei pensionati;

— assicurarsi che il sistema pensionistico garantisca effettivamente agli ex lavoratori, per tutto il periodo della pensione, un tasso di sostituzione elevato del loro reddito anteriore del lavoro, mantenendo nel contempo un determinato equilibrio fra gli interessi dei lavoratori attivi e quelli dei pensionati e **che i pensionati possano godere a loro volta del miglioramento del livello di vita della popolazione attiva;**

(Emendamento n. 36)

Sezione B, titolo «Vecchiaia», trattino quinto bis (nuovo)

— **ravvicinare, entro il limite di determinate scadenze d'applicazione, i regimi di assicurazione per la vecchiaia applicabili agli uomini e alle donne,**

(Emendamento n. 45)

Sezione B, titolo «Vecchiaia», ottavo trattino

— *adattare* in tempo utile i sistemi pensionistici all'evoluzione demografica, conservando al tempo stesso il ruolo centrale dei regimi legali di pensione;

— **valutare** in tempo utile l'influenza dell'evoluzione demografica sui sistemi pensionistici. Eventuali adeguamenti dovrebbero mantenere il ruolo centrale dei regimi legali di pensione lasciando immutato il principio della solidarietà, che costituisce la base dei regimi legali e degli accordi salariali;

(Emendamento n. 37)

Sezione B, titolo «Famiglia», trattino primo bis (nuovo)

— **sviluppare** servizi di cura dell'infanzia qualitativamente elevati, allo scopo di offrire alle persone che hanno bambini la possibilità di cercare un lavoro nonchè di proseguire la loro attività o formazione professionale dopo il congedo parentale;

(Emendamento n. 38)

Sezione B, titolo «Famiglia», trattino terzo bis (nuovo)

— **promuovere e garantire** l'educazione dei figli;

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 39)

Punto 1

- | | |
|--|--|
| <p>1) di sottoporre <i>periodicamente</i> al Consiglio una relazione di valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi sopra descritti, di elaborare e utilizzare indicatori adeguati a tal fine e di presentare, se del caso, qualsiasi proposta utile che tenga conto dei cambiamenti demografici, economici e sociali intervenuti nella Comunità;</p> | <p>1) di sottoporre ogni due anni al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi sopra descritti, di elaborare e utilizzare indicatori adeguati a tal fine e di presentare, se del caso, qualsiasi proposta utile che tenga conto dei cambiamenti demografici, economici e sociali intervenuti nella Comunità;</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 44/corr.)

Punto 1 bis (nuovo)

- 1 bis) di sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 30 giugno 1992 delle proposte sulle misure degli Stati membri necessarie ai fini del miglioramento della protezione sociale in quegli Stati membri in cui essa poggia su una base debole;**

(Emendamento n. 41)

Punto 2

- | | |
|--|---|
| <p>2) di organizzare scambi <i>regolari</i> con gli Stati membri circa lo sviluppo della politica di questi ultimi nel campo della protezione sociale.</p> | <p>2) di organizzare scambi annuali con gli Stati membri circa lo sviluppo della politica di questi ultimi nel campo della protezione sociale e di riferirne in merito al Parlamento europeo;</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 42)

Punto 2 bis (nuovo)

- 2 bis) di garantire la partecipazione delle parti sociali, a livello comunitario e nazionale, nella valutazione delle azioni intraprese.**

— A3-383/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una raccomandazione relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 228 ⁽¹⁾),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-302/91),

⁽¹⁾ G.U. n. C 194 del 25.7.1991, pag. 13.

Venerdì 14 febbraio 1992

— visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e il parere della commissione per i diritti della donna (A3-0383/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

7. «Addizionalità» dei fondi strutturali

— B3-238/92

RISOLUZIONE

sull'applicazione del principio di addizionalità dei Fondi strutturali nel Regno Unito

Il Parlamento europeo,

- A. considerando l'articolo 9 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88 ove si afferma chiaramente che gli Stati membri devono far sì che i fondi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale abbiano un «impatto addizionale» nelle regioni prescelte per beneficiarne,
- B. considerando che la relazione annuale della Commissione sull'applicazione della riforma dei Fondi strutturali del 1990 (COM(91) 400) lascia intravedere profonde divergenze tra alcuni Stati membri e la Commissione nell'applicazione di questo principio, cui si aggiungono gravi ritardi nella comunicazione delle informazioni necessarie alla valutazione,
- C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sull'esercizio 1990 ⁽¹⁾, sottolinea che l'addizionalità è andata man mano riducendosi a un puro e semplice trasferimento di risorse e che si osserva una tendenza degli Stati membri a ridurre le loro spese destinate alle regioni sin dall'inizio degli anni '80, nonostante abbiano registrato, in generale, una favorevole congiuntura economica,
- D. considerando il perdurante rifiuto da parte del governo del Regno Unito di consentire alle sue regioni in grave difficoltà di beneficiare in pieno dell'aiuto della Comunità europea,
- E. vista la decisione della Commissione di escludere dal programma RECHAR (con una dotazione superiore a 100 milioni di sterline) i bacini carboniferi del Regno Unito a causa del rifiuto del governo britannico di conformarsi ai regolamenti comunitari in materia,
- F. considerando la possibilità che vengano rimandati per un periodo indefinito altre sovvenzioni a favore del Regno Unito,
 1. ribadisce l'importanza del principio di addizionalità nell'intervento dei Fondi strutturali, in quanto ritiene che il rispetto di tale principio debba garantire un'efficace incidenza degli aiuti comunitari sullo sviluppo regionale ed evitare che essi si limitino semplicemente a sostituire quelli degli Stati membri;

⁽¹⁾ G.U. n. C 324 del 13.12.1991.

Venerdì 14 febbraio 1992

2. riconosce che, in pratica, la misurazione dell'addizionalità risulta difficile, poiché la portata delle spese nazionali con finalità regionale che sarebbero state effettuate in mancanza degli aiuti comunitari può basarsi solo su una stima previsionale; che ciò non può giustificare tuttavia i ritardi degli Stati membri nel trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione né la loro eterogeneità, elementi che hanno impedito finora un raffronto e una corretta valutazione dell'addizionalità effettiva;
3. chiede nuovamente alla Commissione di presentare, nel quadro della revisione della riforma dei Fondi strutturali, una proposta mirante a sviluppare il principio di addizionalità previsto all'articolo 9 del regolamento; considera particolarmente importante che venga garantita la partecipazione sia dell'amministrazione centrale che di quella regionale, laddove questa esiste, al cofinanziamento di ogni sottoquadro di sostegno comunitario di rilevanza regionale;
4. chiede al governo britannico di accogliere il principio comunitario di addizionalità e consentire alle regioni prescelte per l'aiuto di riceverne in pieno i benefici;
5. invita il governo britannico ad adoperarsi affinché i fondi abbiano un impatto veramente addizionale sulle zone prescelte;
6. insiste affinché l'assegnazione di risorse comunitarie non sia accompagnata da una riduzione del livello di spesa da parte del governo britannico;
7. appoggia la Commissione allorché insiste per l'applicazione dei regolamenti in questione;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo britannico.

8. Lavori dell'assemblea paritetica ACP-CEE nel 1991

— A3-15/92

RISOLUZIONE

sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE riunitasi a Kampala (Uganda) e Amsterdam (Paesi Bassi) nel 1991

Il Parlamento europeo,

- viste le seguenti risoluzioni approvate dall'Assemblea paritetica ACP-CEE nella seduta del 28 febbraio 1991 a Kampala (Uganda) ⁽¹⁾:
 - sui trasporti nel contesto della cooperazione ACP-CEE (ACP-CEE 285/91),
 - sull'attuazione della IV Convenzione di Lomé e i problemi specifici della regione dell'Africa orientale (ACP-CEE 333/91),
 - sulle conseguenze del prevedibile progredire dell'AIDS nei paesi ACP (ACP-CEE 394/91),
 - sull'indebitamento dei paesi ACP (ACP-CEE 345/91),
 - sulle conseguenze della crisi del Golfo sulla cooperazione ACP-CEE (ACP-CEE 385/91),
 - sulla situazione nel Mozambico — ostacoli al processo di pace (ACP-CEE 395/91),
 - sulla situazione in Angola (ACP-CEE 358/91),
 - sulla situazione nel Sudan (ACP-CEE 401/91),
 - sui rifugiati e i profughi in Liberia (ACP-CEE 335/91),

⁽¹⁾ G.U. n. C 216 del 19.8.1991.

Venerdì 14 febbraio 1992

- sullo svolgimento delle elezioni nella Repubblica di Haiti e sul seguito del processo di instaurazione di uno stato di diritto ad Haiti (ACP-CEE 354/91),
- sulla situazione nel Benin (ACP-CEE 357/91),
- sul risanamento dell'Uganda (ACP-CEE 366/91),
- sulla cooperazione con il Suriname (ACP-CEE 383/91),
- sulla situazione in Somalia (ACP-CEE 396/91),
- sul processo di democratizzazione degli Stati ACP e sull'aiuto alla partecipazione dei parlamentari degli Stati ACP meno sviluppati all'Assemblea paritetica (ACP-CEE 323/91),
- sul miglioramento del valore nutritivo dei cereali mediante la biotecnologia (ACP-CEE 324/91),
- sui negoziati GATT (ACP-CEE 330/91);
- sul deficit cerealicolo nei paesi del Sahel (ACP-CEE 334/91),
- sull'applicazione delle future strategie per il progresso delle donne approvate a Nairobi nel 1985 e sull'organizzazione di una conferenza internazionale di valutazione (ACP-CEE 350/91),
- sulla cooperazione culturale e sociale (ACP-CEE 351/91),
- sull'aggravarsi dell'assoluta povertà in Africa (ACP-CEE 361/91),
- sulle conseguenze per i lavoratori migranti originari degli Stati ACP delle convenzioni sulla libera circolazione delle persone nella Comunità (ACP-CEE 367/91),
- sulla carestia in Africa (ACP-CEE 369/91),
- sulla creazione di un fondo speciale di ricostruzione ACP-CEE (ACP-CEE 372/91),
- sui fondi di contropartita (ACP-CEE 388/91),
- sulla preservazione dell'ecosistema del Delta dell'Okavango nel Botswana (ACP-CEE 399/91),
- sulla ratifica della Convenzione di Basilea (ACP-CEE 397/91),
- sull'ambiente e lo sviluppo (ACP-CEE 398/91),
- sulla povertà del Terzo mondo e l'ambiente (ACP-CEE 327/91),
- sull'invasione del cosiddetto «larger grain borer», coleottero distruttore di cereali (ACP-CEE 353/91),
- sulla trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione e il trasporto delle materie prime (TCDT) (ACP-CEE 336/91),
- sulle banane ACP (ACP-CEE 329/91),
- sulle imposte sui consumi dei prodotti del caffè e del cacao (ACP-CEE 340/91),
- sul cacao (ACP-CEE 341/91),
- sul caffè (ACP-CEE 342/91),
- sullo zucchero (ACP-CEE 343/91)
- sulla situazione dei produttori di caffè nei paesi in via di sviluppo (ACP-CEE 346/91),
- sui produttori europei di tabacco (ACP-CEE 352/91),
- viste le seguenti risoluzioni approvate dall'Assemblea paritetica ACP-CEE nella seduta del 27 settembre 1991 ad Amsterdam (Paesi Bassi) ⁽¹⁾:
 - sui servizi: un nuovo asse di sviluppo (ACP-CEE 418/91/A),
 - sul Sudafrica e l'Africa australe (ACP-CEE 510/91),
 - sulla democrazia e lo sviluppo (ACP-CEE 512/91),
 - sull'aggravamento della miseria e della fame nei paesi ACP (ACP-CEE 513/91),
 - sull'indebitamento dei paesi ACP (ACP-CEE 516/91),
 - sulla non-proliferazione e le esportazioni di armi (ACP-CEE 448/91),

(1) AP/518, AP/520 e AP/523.

Venerdì 14 febbraio 1992

- sulla cooperazione decentrata nell'ambito di Lomé IV (ACP-CEE 460/91),
 - sulle conseguenze dei recenti avvenimenti nell'Europa orientale e nell'URSS sulla cooperazione ACP-CEE (ACP-CEE 473/91),
 - sulla situazione in Suriname (ACP-CEE 508/91),
 - sul rimpatrio dei cittadini haitiani dalla Repubblica Dominicana (ACP-CEE 506/91),
 - sul Sahara occidentale (ACP-CEE 515/91),
 - sulla situazione in Mozambico (ACP-CEE 481/91),
 - su un appello del Segretario generale dell'ONU alla comunità internazionale in merito alla crisi economica in Africa (ACP-CEE 490/91),
 - sulla nuova situazione in Etiopia (ACP-CEE 500/91),
 - sull'erosione delle preferenze ACP (ACP-CEE 502/91),
 - sui trasferimenti dello STABEX per l'anno di applicazione 1990 (ACP-CEE 503/91),
 - sulla situazione in Sudan (ACP-CEE 517/91),
 - sulla situazione dei rifugiati e degli sfollati (ACP-CEE 453/91),
 - sui rifugiati (ACP-CEE 463/91),
 - sulla tratta delle donne (ACP-CEE 476/91),
 - sui bambini nei paesi in via di sviluppo (ACP-CEE 477/91),
 - sul razzismo (ACP-CEE 489/91),
 - sul diritto di asilo e di immigrazione nella Comunità (ACP-CEE 495/91),
 - sull'integrazione — attuata tramite una miglior cooperazione culturale — degli immigrati dei paesi ACP che lavorano nella CEE (ACP-CEE 498/91),
 - sul rinoceronte nero (*Diceros bicornis*) (ACP-CEE 458/91),
 - sui trattati per le risorse idriche (ACP-CEE 457/91),
 - sull'elefante africano (*Loxodonta africana*) (ACP-CEE 456/91),
 - sulle banane (ACP-CEE 499/91),
 - sullo zucchero (ACP-CEE 504/91),
 - sull'aumento dell'imposta di consumo per caffè e cacao in Italia (ACP/CEE 505/91),
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE nel 1991 (A3-0015/92),
- A. considerando la necessità di essere regolarmente informato in merito alle attività dell'Assemblea paritetica, al fine di poter elaborare una politica coerente nel settore della cooperazione allo sviluppo,
 - B. considerando che ciò è necessario affinché all'atto della definizione delle politiche comunitarie si possa tener conto delle relative conseguenze sulla cooperazione allo sviluppo e degli interessi dei paesi ACP,
 - C. considerando che è compito prioritario dell'Assemblea paritetica contribuire alla comprensione tra i popoli,
 - D. considerando che la IV Convenzione di Lomé è entrata in vigore soltanto il 1° settembre 1991, ossia quasi due anni dopo la sua firma, e che tale ritardo comporta gravi conseguenze per i paesi ACP,
 - E. considerando le critiche espresse nella dichiarazione finale della XV riunione degli ambienti economici e sociali sul programma di adeguamento strutturale così come è stato concepito dall'FMI e dalla Banca mondiale,

Venerdì 14 febbraio 1992

1. chiede a tutti gli Stati firmatari nonché agli organi e alle istituzioni comunitarie interessati di adoperarsi in ogni modo affinché l'Accordo sortisca gli effetti positivi auspicati per le persone che beneficerebbero della cooperazione allo sviluppo e contribuisca a un'intensificazione ed estensione delle relazioni tra la Comunità, gli Stati membri e gli Stati ACP;
2. sottolinea l'impegno a tener conto, nel definire le sue politiche, delle risoluzioni dell'Assemblea paritetica sopra citate e invita pertanto le sue commissioni competenti a far riferimento a esse nell'elaborazione di relazioni e pareri;
3. esprime compiacimento per il fatto che è ulteriormente aumentato il numero dei rappresentanti parlamentari dei paesi ACP in seno all'Assemblea, il che a suo avviso testimonia il successo degli sforzi in senso democratico; sottolinea il fatto che ulteriori passi in avanti in questo ambito aumenterebbero la legittimità democratica dell'Assemblea ed eleverebbero il livello del dibattito politico; esorta a questo proposito tutti i suoi deputati a partecipare alle sedute dell'Assemblea;
4. esprime il convincimento che senza la codecisione e partecipazione di tutte le fasce della popolazione al processo di sviluppo non è possibile garantire uno sviluppo duraturo che soddisfi le esigenze fondamentali dell'uomo nei settori sociale, economico, culturale e sanitario; si dichiara soddisfatto per la posizione chiara e decisa assunta a tale proposito dall'Assemblea paritetica;
5. è a favore di un sostegno anche finanziario della Comunità al processo di democratizzazione e invita la Commissione a presentare una proposta di regolamento del Consiglio in cui vengano definiti con maggior precisione i criteri per la concessione di tale sostegno e le modalità di utilizzazione dei fondi;
6. ribadisce con l'Assemblea paritetica ACP-CEE che un interessamento a favore dei diritti umani nonché la difesa e la promozione di tali diritti non possono essere considerati un'ingerenza negli affari interni degli Stati e costituiscono un aspetto importante e legittimo del dialogo tra le nazioni;
7. si compiace per l'adesione dell'Assemblea paritetica ACP al principio secondo il quale il progresso nel rispetto dei diritti umani può e deve essere sostenuto da misure concrete, mentre alle violazioni di tali diritti dovrebbero seguire reazioni negative ⁽¹⁾;
8. si congratula con le popolazioni di quei paesi ACP dove si sono registrati dei progressi nello sviluppo e nella democrazia e chiede alla Comunità internazionale di vigilare affinché le necessarie misure di adeguamento non compromettano fin dall'inizio l'attuazione di ulteriori progressi;
9. è comunque preoccupato per l'aumento del numero dei paesi ACP con i quali la cooperazione ha dovuto limitarsi agli aiuti d'emergenza e — quando possibile — agli aiuti attraverso organizzazioni non governative a causa di disordini, di guerre e del generale deterioramento delle strutture governative e amministrative;
10. invita l'Assemblea paritetica a perseguire gli sforzi volti alla riconciliazione e alla democrazia; chiede all'Assemblea paritetica di vigilare attentamente sull'attuazione delle misure di adeguamento nell'ambito della Convenzione di Lomé, al fine di promuovere quanto più possibile i progressi sulla via dello sviluppo della democrazia;
11. ricorda l'interdipendenza esistente tra la democrazia e lo sviluppo e si fa carico del compito — risultante dalla Convenzione di Lomé, da altri accordi internazionali e da obblighi umanitari — di promuovere il processo di democratizzazione mediante un potenziamento della cooperazione allo sviluppo;
12. ribadisce a questo proposito la sua determinazione a non consentire tagli di sorta ai tradizionali aiuti allo sviluppo a causa degli avvenimenti nell'Europa orientale e nella Comunità di Stati Indipendenti (CSI); chiede alla CE e ai suoi Stati membri di progredire verso l'adempimento dell'impegno politico assunto di stanziare lo 0,7% del P.I.L. a favore della cooperazione e dello sviluppo;

(1) Risoluzione ACP-CEE 512/91.

Venerdì 14 febbraio 1992

13. ritiene necessario rivedere radicalmente i programmi di adeguamento strutturale in corso e chiede che nuove formule di adeguamento strutturale siano concepite dai PVS stessi al fine di trasformare le loro strutture economiche e sociali e favorire uno sviluppo autonomo con il concorso delle organizzazioni finanziarie internazionali;
14. si compiace per la determinazione con la quale l'Assemblea paritetica si impegna a favore della tutela dei diritti dell'uomo nei casi in cui questi sono minacciati e ribadisce da parte sua l'intenzione di porre al centro della cooperazione allo sviluppo la tutela dei diritti dell'uomo;
15. riconosce l'importanza del settore dei servizi per lo sviluppo economico dei paesi ACP e invita la Commissione a rafforzare la cooperazione in questo settore promuovendo adeguati progetti di cooperazione tecnica e di formazione professionale;
16. sottolinea che la promozione dei trasporti può essere di fondamentale importanza ai fini di una miglior penetrazione dei mercati da parte dei paesi ACP e di una loro integrazione economica e si dichiara a favore di una pianificazione coordinata dei sistemi di trasporto onde garantirne la compatibilità e la complementarità, chiedendo alla Commissione di contribuirvi nel quadro della cooperazione allo sviluppo;
17. condivide l'opinione in base alla quale dovrebbero essere intensificati gli scambi tra i paesi ACP mediante un potenziamento delle strutture regionali e subregionali e raccomanda agli organi competenti degli Stati interessati di creare i presupposti politici necessari a questo scopo;
18. riconosce che il successo della cooperazione allo sviluppo dipende dai progressi compiuti nella soluzione di problemi esterni quali l'indebitamento, la situazione dei mercati finanziari, i prezzi delle materie prime e l'accesso al mercato e ribadisce la disponibilità a impegnarsi in questo senso in seno ai pertinenti organismi internazionali;
19. deplora il rifiuto del Consiglio di annullare il debito dei paesi ACP nei confronti della Comunità, contrariamente alla richiesta avanzata da detti paesi, dal Parlamento europeo e dalla Commissione;
20. ribadisce la sua richiesta al Consiglio di annullare il debito dei paesi ACP nei confronti della Comunità;
21. riafferma ancora una volta la necessità che il Fondo di sviluppo europeo sia inglobato nel bilancio generale della Comunità e che siano attribuiti al Parlamento, relativamente alla Convenzione di Lomé, gli stessi poteri di bilancio di cui dispone negli altri settori della cooperazione allo sviluppo comunitaria;
22. si dichiara ancora una volta convinto che la cooperazione allo sviluppo dovrebbe progressivamente essere integrata nelle politiche comuni della CE;
23. sottolinea ancora una volta la necessità di creare un servizio comunitario parzialmente autonomo per l'esecuzione di ispezioni in loco al fine di valutare la qualità di progetti e programmi in tutte le loro fasi, da quella concettuale a quella attuativa e valutativa;
24. esprime il suo disappunto in merito al documento adottato a Maastricht sulla cooperazione europea allo sviluppo in cui si stabilisce che la politica attuata nell'ambito della Convenzione di Lomé resta intergovernativa;
25. visti i risultati delle Conferenze intergovernative di Maastricht, ritiene indispensabile che la Commissione dimostri nei confronti del Parlamento una completa apertura per quanto riguarda la sua politica nell'ambito della Convenzione di Lomé e le modalità di esecuzione della IV Convenzione di Lomé;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Assemblea paritetica ACP-CEE, al Consiglio dei ministri ACP-CEE, ai governi degli Stati membri della CE, ai governi dei paesi ACP che aderiscono alla Convenzione di Lomé nonché al Consiglio e alla Commissione.

9. Programmi integrati mediterranei

a) A3-388/91

RISOLUZIONE

sulla terza relazione di attività della Commissione delle Comunità europee sui Programmi integrati mediterranei (PIM) nel 1989

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Welsh sulla terza relazione di attività della Commissione delle Comunità europee sui Programmi integrati mediterranei (PIM) nel 1989 (B3-1056/91),
 - vista la terza relazione di attività della Commissione delle Comunità europee sui Programmi integrati mediterranei (PIM) nel 1989 (SEC(91) 0553),
 - visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 relativo ai Programmi integrati mediterranei ⁽¹⁾,
 - viste le proprie risoluzioni del 26 maggio 1989 sulla prima relazione d'attività (1986-87) ⁽²⁾ e del 14 dicembre 1990 sulla seconda relazione di attività della Commissione sui Programmi integrati mediterranei (1988) ⁽³⁾,
 - vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 4/90 sui Programmi integrati mediterranei (PIM) ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 febbraio 1992 sui programmi integrati mediterranei (A3-340/91) ⁽⁵⁾,
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (A3-388/91),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2088/85 relativo ai PIM, una relazione di esecuzione dettagliata deve essere redatta a partire dal 1987, relativa sia agli aspetti finanziari e alla loro esecuzione sia alla valutazione economica e sociale dei risultati ottenuti,
- B. ricordando che i PIM sono stati concepiti quale strumento destinato ad aiutare talune regioni a far fronte ai problemi derivanti dall'ampliamento del 1986 e che i programmi hanno una durata massima di 7 anni,
- C. ricordando che il 1989 è stato il primo anno di applicazione della riforma dei fondi strutturali,

Per quanto riguarda la relazione

1. ritiene che la terza relazione di attività sia nettamente migliore delle precedenti dal punto di vista della presentazione, per cui risulta di più agevole lettura, e che il suo contenuto sia più completo e adeguato all'argomento della relazione; apprezza lo spirito e il tono talvolta autocritico della relazione e il desiderio della Commissione di risolvere le difficoltà;
2. esprime una certa soddisfazione per quanto riguarda lo sforzo fatto dalla Commissione di rispondere alla richiesta del Parlamento europeo di valutare in modo più preciso i risultati economici e sociali ottenuti e di mettere maggiormente in evidenza gli effetti concreti dei programmi;
3. constata tuttavia che la relazione sul 1989 offre sì una presentazione abbastanza particolareggiata delle misure concrete che sono state finanziate dai PIM francesi, ma fornisce una sintesi molto meno precisa sui PIM greci e nessuna informazione per quanto riguarda le misure concrete finanziate dai PIM italiani;

⁽¹⁾ G.U. n L 197, del 27.7.1985, pag. 1.

⁽²⁾ G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 303.

⁽³⁾ G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 591.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 298 del 28.11.1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedi successivo punto 9, b).

Venerdì 14 febbraio 1992

L'esecuzione dei programmi

i) esecuzione reale

4. nota con preoccupazione che i problemi connessi all'esecuzione dei PIM, che sono stati segnalati nelle relazioni precedenti, sussistono; constata che l'esecuzione dei PIM nel loro insieme nel 1989 deve essere ritenuta poco soddisfacente a causa soprattutto della cattiva esecuzione dei programmi italiani e delle difficoltà di esecuzione del programma «Tecnologie e Informazione» nel quadro dei programmi greci;

ii) esecuzione di bilancio

5. nota che nel loro insieme i 29 PIM approvati dalla Commissione prima del 31 dicembre 1989 comportano una spesa totale di 8,8 miliardi di ecu, di cui 3,8 di concorso comunitario, il che rappresenta 92,3% della dotazione di bilancio comunitario (4,1 miliardi di ecu) prevista dall'articolo 10 del regolamento n. 2088/85;

6. deplora che soltanto il 44% degli impegni della linea 551 (Apporto addizionale) sono stati utilizzati e constata che in relazione al 1988, anno in cui il tasso di assorbimento è risultato vicino al 100%, l'anno 1989 si rivela deludente dal punto di vista dell'assorbimento del bilancio; riconosce tuttavia che questo tasso deludente è dovuto essenzialmente alla non utilizzazione dell'aliquota italiana;

7. si rammarica che durante l'esercizio 1989 l'effettiva utilizzazione dei prestiti BEI inclusi direttamente nei programmi PIM si riveli modesta in relazione alle previsioni, in quanto risulta sottoscritto soltanto il 30% del totale previsto pari a 2.500 mecu; ricorda le osservazioni contenute a tale riguardo nelle sue risoluzioni sulle due precedenti relazioni e si rammarica che i dati per il 1989 evidenzino scarsi progressi tra il 1988 e il 1989; chiede alla Commissione e alla BEI di informare il Parlamento in merito ai risultati della loro collaborazione, qualora essa esista, a tale proposito;

iii) attività amministrativa nel 1990

8. nota con soddisfazione che nel 1989 la Commissione ha svolto un'intensa attività amministrativa in merito ai PIM, concludendo i negoziati della seconda fase dei PIM francesi, l'adeguamento dei PIM greci e prendendo un certo numero di iniziative relative ai PIM italiani;

Attuazione della partnership

9. constata che la Commissione sembra soddisfatta del funzionamento amministrativo dei comitati di sorveglianza dei PIM, a parte talune eccezioni in Italia, nonostante diverse difficoltà concrete che si sono presentate sia in Grecia che in Italia, e si dichiara soddisfatto del modo in cui detti comitati sono riusciti a superare i problemi di ordine finanziario e amministrativo riuscendo a dare un incentivo ai programmi nonostante la renitenza di taluni governi;

10. si rammarica tuttavia del funzionamento di taluni comitati, che non rispettano lo spirito del regolamento di base e, quindi, per il fatto che taluni comitati non svolgono i compiti loro assegnati per la realizzazione di alcuni PIM francesi, come quello della regione Corsica;

Francia

11. si dichiara soddisfatto per quanto riguarda il buono svolgimento dei PIM francesi e si rallegra con la Commissione per la sua esauriente relazione sugli aspetti concreti di questi programmi, che gli dà la possibilità di valutare l'effettivo impatto dei PIM in Francia; si chiede tuttavia quale sia la finalità di questi programmi in relazione agli obiettivi generali che sovrintendevano alla creazione dei PIM e si preoccupa del fatto che ci si sia voluti ispirare a programmi il cui risultato è spesso contestabile per attuare la riforma dei Fondi strutturali;

Grecia

12. si compiace del fatto che globalmente l'esecuzione dei programmi greci è stata buona nel 1989; tuttavia constata che le misure che sono state meglio eseguite sono state quelle connesse alla fornitura di infrastrutture;

Venerdì 14 febbraio 1992

13. nota i riferimenti fatti dalla Commissione all'insufficienza di taluni enti, quali l'EONMEX (organismo per le PMI) e l'EOT (organismo per il turismo), che hanno ostacolato la messa in opera del sottoprogramma PMI;

14. deplora che i comitati di sorveglianza in Grecia non abbiano sempre avuto i mezzi, soprattutto in termini di personale, per assolvere efficacemente il proprio ruolo;

Italia

15. deplora i ritardi che sussistono nell'esecuzione dei PIM italiani e nota che il loro stato di esecuzione nel 1989 era tale che la Commissione ha ritenuto di non poter fare una valutazione qualitativa dei programmi italiani limitandosi a riferire in merito agli aspetti finanziari della loro attuazione e a effettuare una valutazione delle strutture di sorveglianza e di valutazione;

16. si interroga sulla differenza che sembra esistere tra i finanziamenti previsti al titolo dei PIM italiani e gli stanziamenti di impegno e di pagamento reali;

17. constata con preoccupazione che nelle regioni del Mezzogiorno l'avvio dei PIM è stato rallentato da tre elementi fondamentali:

- la ripartizione delle competenze politiche e amministrative a livello regionale (che ha talvolta frenato le decisioni locali),
- le condizioni di bilancio necessarie all'applicazione dei PIM non sono state sempre soddisfatte tempestivamente (ritardo nell'adozione del bilancio regionale, difficoltà nella trascrizione del PIM nel bilancio regionale),
- la mancanza di un fondo di acconti che consentisse di accelerare i flussi finanziari a favore dei beneficiari finali;

18. si rammarica che i programmi maggiormente in ritardo siano quelli relativi alla Calabria, alla Sicilia, alla Campania, alla Sardegna e alla Puglia, regioni tra le più povere della Comunità;

19. riconosce che nel Centro-Nord l'attuazione è stata relativamente soddisfacente e che taluni ritardi potrebbero essere ulteriormente recuperati; si stupisce del fatto che nel Centro-Nord la principale difficoltà risieda nella mancata disponibilità dell'aliquota nazionale;

Misure prese dalla Commissione per rimediare alla situazione

20. riconosce che la Commissione ha preso diverse iniziative di carattere politico e amministrativo nei confronti delle autorità italiane in modo da rimediare alla cattiva utilizzazione degli stanziamenti a favore del PIM, ma constata che la relazione sul 1989 non attesta l'eventuale successo di queste iniziative;

21. nota con preoccupazione che la relazione si dichiara anche dubbiosa in merito alla capacità dei PIM italiani di assorbire i crediti loro destinati; constata che queste difficoltà in effetti hanno indotto la Commissione nel 1991 a destinare gli stanziamenti, in origine destinati ai PIM italiani, ad altri PIM per i quali il tasso di esecuzione risultava migliore;

Azioni future

22. nota le conclusioni della Commissione ⁽¹⁾ nelle quali essa afferma che «la valutazione costante» dei risultati dei PIM ha messo in luce tre serie di problemi di portata generale:

- l'incidenza delle procedure finanziarie nell'attuazione di un programma,
- le difficoltà cui devono far fronte le nuove misure inserite in un programma;
- le difficoltà obiettive di varare una politica di sviluppo regionale nelle zone più sfavorite;

23. chiede vivamente alla Commissione di agire conformemente alla sua analisi del merito dei problemi; aspetta con interesse le proposte della Commissione derivanti dalla sua esperienza dell'attuazione dei PIM, soprattutto per quanto riguarda i seguenti aspetti:

(1) SEC(91) 553 — paragrafo 40.

Venerdì 14 febbraio 1992

- miglioramento dei circuiti finanziari e amministrativi;
- utilizzazione e valore delle varie forme di assistenza tecnica;
- vantaggi che i PIM hanno portato alle piccole e medie imprese basandosi sui programmi francesi che, secondo la relazione, avrebbero avuto un grande successo;

24. nota che la terza relazione di attività conferma talune delle osservazioni espresse nella relazione sul 1988, in particolare per quanto riguarda i conflitti tra autorità regionali e potere centrale per l'attuazione e quindi lo stato di avanzamento dei programmi;

25. ritiene che non sia possibile in base all'esperienza dei soli PIM trarre conclusioni di ordine generale, ma invita la sua commissione competente a esaminare gli effetti dei vari sistemi governativi e in particolare la struttura dell'amministrazione regionale e locale sull'esecuzione dei programmi di sviluppo regionale compresi i PIM;

26. insiste sul fatto che nella situazione attuale sarebbe pericoloso proseguire in questo senso per quanto concerne gli altri programmi di azione comunitari;

27. invita la Commissione a verificare la sinergia dei PIM con le altre politiche comunitarie al fine di evitare le contraddizioni constatate in passato (come, per esempio, le conseguenze negative sull'ambiente di alcuni progetti PIM);

*
* *
*

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri nonché alle autorità delle regioni interessate dai PIM.

b) A3-340/91

RISOLUZIONE

sui Programmi integrati mediterranei

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione speciale della Corte dei conti sui Programmi integrati mediterranei (P.I.M.) (1),
- vista la relazione d'attività 1989 sui P.I.M. presentata dalla Commissione (2),
- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (A3-0340/91),

- A. considerando che i programmi integrati mediterranei hanno segnato una svolta nella politica strutturale della Comunità, con l'abbandono del criterio di finanziamento dei progetti individuali e l'instaurazione del metodo di programmazione degli interventi,
- B. considerando che l'approccio programmatico rappresenta il cardine della riforma dei Fondi strutturali, rispetto alla quale i P.I.M. si presentano dunque come una necessaria esperienza propedeutica,
- C. considerando che si rende pertanto opportuno esaminare i problemi presentati dalla preparazione e dall'esecuzione dei P.I.M. e prospettare soluzioni che possano giovare sia a tali programmi che alla connessa esperienza dei Fondi strutturali nel quadro della riforma,

(1) G.U. n. C 298 del 28.11.1990, pag. 1.

(2) SEC(91) 553.

Venerdì 14 febbraio 1992

1. nota con preoccupazione che i P.I.M. hanno evidenziato gravi ritardi di esecuzione e che un miglioramento sostanziale non è registrato nel corso degli ultimi esercizi;
2. osserva che se gli impegni non potessero essere assunti entro il termine fissato nei contratti di programma, la disciplina del regolamento 2088/85, istitutivo dei P.I.M., non sarebbe più applicabile e l'adozione di impegni ulteriori avverrebbe al di fuori dei programmi, in un quadro operativo non più integrato;
3. osserva che alle cause occasionali dei ritardi (carattere innovativo dei programmi; iniziale difficoltà di conciliare le aspettative delle regioni con le disponibilità finanziarie effettive) se ne sono accompagnate altre di carattere strutturale, connesse non solo all'efficienza di funzionamento delle amministrazioni, ma anche alle divergenze politiche e ai problemi di competenza tra istanze nazionali, regionali e locali;
4. ritiene che tali osservazioni non mettano tuttavia in causa la validità del concetto di partenariato Comunità-regione, ma rendono piuttosto necessario stimolare le regioni ritardatarie a svolgere il loro ruolo e obbligare le autorità nazionali a collaborare in maniera costruttiva;
5. invita pertanto la Commissione a fare uso della sua facoltà di trasferire stanziamenti assegnati a regioni gravemente ritardatarie verso regioni che hanno già completato i loro programmi e che siano in grado di presentare programmi complementari;
6. ricorda che i P.I.M. hanno comportato un decentramento di funzioni agli organismi regionali e locali e che un tale decentramento deve essere controbilanciato da una accresciuta presenza comunitaria a livello di sorveglianza dell'esecuzione e di controllo sulla regolarità, sul merito e sulla sostenibilità degli interventi;
7. nota con rammarico che la sorveglianza ha presentato lacune suscettibili di inficiare l'efficacia della gestione, poiché i comitati amministrativi preposti a questa attività non hanno potuto avvalersi di un valido sistema di monitoraggio informatico e di indicatori fisici dello stato di avanzamento dei lavori e non hanno inoltre potuto esercitare alcuna influenza concreta sulle singole amministrazioni incaricate della gestione;
8. chiede dunque alla Commissione:
 - di adoperarsi per far funzionare i sistemi informatico e di indicatori fisici dello stato di avanzamento dei lavori; tali indicatori fisici debbono fornire elementi di apprezzamento della qualità e della sostenibilità di quanto realizzato grazie ai P.I.M.;
 - che negli accordi con le amministrazioni nazionali, centrali e regionali siano previsti per i comitati amministrativi i poteri gerarchici e di decisione nei confronti delle varie amministrazioni gestorie;
9. ritiene che una maggiore trasparenza nella gestione di bilancio dei P.I.M. richieda che:
 - il sistema degli anticipi, che rischia di falsare i dati sull'esecuzione, sia accompagnato dal già citato complesso di indicatori fisici sulle realizzazioni effettive;
 - l'assunzione degli impegni per quote annuali sia accompagnata da dati sugli oneri potenziali assunti con le decisioni sui programmi;
10. invita la Commissione a rafforzare il coordinamento dell'azione tra i Fondi strutturali e tra questi ultimi e la BEI;
11. osserva che i prestiti della BEI svolgono un ruolo molto limitato nel finanziamento dei P.I.M., come è dimostrato dall'assai modesto utilizzo del plafond di 2,5 miliardi di ecu previsto all'articolo 10 del regolamento 2088/85;
12. invita pertanto la Commissione e la BEI a studiare meccanismi per un migliore coordinamento dell'azione reciproca, in particolare:
 - inserendo i prestiti BEI nei piani di finanziamento,
 - studiando la possibilità di fornire alle imprese garanzie del rischio di cambio e bonifici di interessi,
 - rafforzando la partecipazione di rappresentanti della BEI all'attività dei comitati amministrativi;

Venerdì 14 febbraio 1992

13. constata che l'addizionalità degli interventi, presupposta dall'articolo 10 del regolamento 2088/85, è mancata in Italia e in Grecia, dove i finanziamenti hanno spesso avuto carattere sostitutivo dell'intervento statale e considera tale fenomeno come un precedente preoccupante per la corretta applicazione di tale principio nel quadro della riforma dei Fondi strutturali; ritiene che si possa assicurare un'effettiva addizionalità degli interventi qualora all'atto della conclusione dei contratti di programma o dei quadri comunitari di sostegno si prendano accordi con gli Stati membri anche in merito ai finanziamenti nazionali che dovranno essere disponibili per la regione interessata;

14. considera inaccettabile la pretesa della Commissione di non potere effettuare valutazioni di impatto se non dopo 3-5 anni dalla chiusura dei programmi e chiede alla Commissione di far svolgere valutazioni intermedie indipendenti; tali valutazioni dovranno analizzare l'impatto dei programmi sotto il profilo sociale, economico e ambientale;

15. ritiene che la Commissione non abbia finora rafforzato i propri controlli sul posto in misura proporzionale all'ampiezza del decentramento di funzioni effettuato nel quadro dei P.I.M.;

16. invita pertanto la Commissione a intensificare i controlli sul posto fino a raggiungere almeno la soglia critica del 10% delle operazioni finanziate;

17. chiede alla Commissione, in occasione delle proposte concernenti la riforma dei Fondi strutturali e del pacchetto finanziario Delors, di tenere conto di queste raccomandazioni;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.

10. Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi terzi mediterranei *

— proposta di regolamento COM(91) 184 — C3-255/91

Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 1

In sede di esecuzione degli aiuti a favore dei paesi beneficiari, la Commissione vigila a che siano applicati gli orientamenti della cooperazione finanziaria e tecnica definiti con tali paesi nel quadro della nuova politica mediterranea, nonché i principi della politica di cooperazione allo sviluppo definiti dal Consiglio.

In sede di esecuzione degli aiuti a favore dei paesi beneficiari, la Commissione vigila a che siano applicati gli orientamenti della cooperazione finanziaria e tecnica definiti con tali paesi nel quadro della nuova politica mediterranea e della sua **attualizzazione**, nonché i principi della politica di cooperazione allo sviluppo definiti dal Consiglio.

(*) G.U. n. C 157 del 15.6.1991, pag. 7.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

1. *Le azioni di sostegno di un programma di adeguamento strutturale si svolgono secondo i seguenti principi:*

Analizzando la situazione dei paesi beneficiari interessati, la Commissione, sulla base di una diagnosi elaborata conformemente ai criteri previsti dai protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica, valuta l'entità e l'efficacia delle riforme intraprese nei settori connessi a tali criteri.

Le azioni di sostegno dell'adeguamento strutturale devono ricollegarsi direttamente alle azioni e misure adottate dal paese beneficiario in funzione dell'obiettivo dell'adeguamento.

— creare un ambiente economico propizio alla crescita economica e all'occupazione,

1. Per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1998, è previsto a favore dei paesi mediterranei un contributo della Comunità di 600.000.000 ecu sotto forma di aiuti non rimborsabili, onde finanziare azioni destinate a sostenere le riforme economiche avviate nel quadro di un programma di adeguamento strutturale.

L'idoneità dei paesi mediterranei interessati a beneficiare di tale aiuto verrà determinata dopo esame da parte della Commissione dei programmi di riforma macroeconomica da essi avviati. La Commissione si doterà a tal fine di strumenti adeguati per procedere ad esami del genere. I paesi beneficiari potranno essere, a seconda dei casi, già dotati o meno di programmi di riforma approvati dalle istituzioni di Bretton Woods.

Le misure così finanziate devono contribuire a rafforzare gli obiettivi di sviluppo a lungo termine dei paesi mediterranei, e in particolare devono:

- migliorare il benessere sociale ed economico della popolazione nel suo complesso,
- migliorare la produttività del settore pubblico,
- essere strutturate in modo tale che l'adeguamento sia economicamente vitale e socialmente accettabile.

Il sostegno all'adeguamento si baserà in particolare sui seguenti principi:

- a) spetta in primo luogo ai paesi interessati l'analisi dei problemi da risolvere e l'approntamento dei relativi programmi di riforma;
- b) i programmi di sostegno sono adattati alla situazione caratteristica di ogni paese e tengono conto del suo contesto socioculturale;
- c) tanto le riforme quanto il programma di sostegno si strutturano sin dagli inizi in modo da evitare gli effetti negativi che sul piano sociale possono scaturire dal processo di adeguamento. Nel quadro della realizzazione degli obiettivi di crescita economica e di giustizia sociale, verrà dedicata attenzione specifica alle categorie sociali più vulnerabili;
- d) il sostegno viene fornito nel contesto di una regolare valutazione operata congiuntamente dalla Comunità e dai paesi interessati.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma

Le procedure applicabili all'aggiudicazione dei contratti di appalto devono essere sufficientemente flessibili affinché risultino compatibili con le procedure amministrative e commerciali vigenti nei paesi beneficiari. Tuttavia, per le importazioni effettuate dallo Stato e dal settore parastatale saranno seguite le normali procedure applicabili in materia di appalti pubblici.

Le procedure applicabili all'aggiudicazione dei contratti di appalto devono essere sufficientemente flessibili affinché risultino compatibili con le procedure amministrative e commerciali vigenti nei paesi beneficiari. **Nel settore privato, qualora risulti di fatto impossibile attuare le procedure indicate nei protocolli, si applicano gli articoli 116, 117 e 118 del Regolamento finanziario, e le procedure specifiche da seguire sono espressamente stabilite di volta in volta sulla base di singole proposte finanziarie.** Tuttavia, per le importazioni effettuate dallo Stato e dal settore parastatale saranno seguite le normali procedure applicabili in materia di appalti pubblici **stipulate nei protocolli.**

(Emendamento n. 7)

Articolo 3, paragrafo 2

2. La Commissione informa gli Stati membri, *quando necessario, ma almeno* una volta l'anno, sullo svolgimento delle azioni di sostegno dell'adeguamento strutturale e su qualsiasi problema connesso alla giustificazione di tali azioni.

2. La Commissione informa gli Stati membri e il Parlamento, **tutte le volte che quest'ultimo o uno degli Stati lo ritenga necessario, ma in ogni caso** una volta l'anno, sullo svolgimento delle azioni di sostegno dell'adeguamento strutturale e su qualsiasi problema connesso alla giustificazione di tali azioni.

(Emendamento n. 5)

Articolo 7, paragrafo 3

3. In occasione degli esami *effettuati conformemente ai* paragrafi 1 e 2, la Commissione verifica, unitamente alla Banca, in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità degli accordi e dei protocolli conclusi con i paesi beneficiari.

3. In occasione degli esami **prescritti dai paragrafi 1 e 2**, la Commissione verifica, unitamente alla Banca, in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità degli accordi e dei protocolli conclusi con i paesi beneficiari.

(Emendamento n. 6)

Articolo 8

La Commissione e la Banca procederanno alla valutazione dei principali progetti realizzati nei vari settori, ciascuna per i progetti che la riguardano, per stabilire se siano stati conseguiti gli obiettivi definiti all'atto dell'istruzione dei medesimi e per fornire orientamenti intesi a migliorare l'efficacia delle future operazioni di aiuto. Le relazioni di valutazione sono messe a disposizione degli Stati membri.

La Commissione e la Banca procederanno alla valutazione dei principali progetti realizzati nei vari settori, ciascuna per i progetti che la riguardano, per stabilire se siano stati conseguiti gli obiettivi definiti all'atto dell'istruzione dei medesimi e per fornire orientamenti intesi a migliorare l'efficacia delle future operazioni di aiuto. Le relazioni di valutazione sono messe a disposizione degli Stati membri, **del Consiglio e del Parlamento.**

— A3-16/92

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio per un regolamento concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 184) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0255/91),
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0016/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione e, per conoscenza, alla Corte dei Conti.

⁽¹⁾ G.U. n. C 157 del 15.6.1991, pag. 7.

11. Relazioni economiche e commerciali con l'uruguay *

- a) proposta di decisione COM(91) 288 — C3-388/91: approvata

— A3-32/92

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 235 del trattato CEE,
- visto il progetto di accordo quadro di cooperazione siglato dalla Commissione COM(91) 288 ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 228 del 3.9.1991, pag. 20.

Venerdì 14 febbraio 1992

- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 235 del trattato CEE e della procedura di cui all'articolo 228 di tale trattato (C3-388/91),
 - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport nonché della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0032/92),
1. approva la conclusione e l'entrata in vigore, conformemente al diritto internazionale pubblico e alla prassi internazionale, dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e della Repubblica orientale dell'Uruguay.

b) A3-33/92

RISOLUZIONE

sulle relazioni economiche e commerciali fra la Comunità europea e l'Uruguay

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CEE) n. 3260/73 del Consiglio del 6 novembre 1973 relativo alla conclusione dell'Accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 gennaio 1987, sulle relazioni economiche tra la Comunità europea e l'America Latina ⁽²⁾,
 - vista la dichiarazione sulle relazioni tra la Comunità europea e il Grupo de Rio approvata a Roma il 20 dicembre 1990 dai rappresentanti della Comunità europea e degli Stati membri nonché dei paesi membri del Gruppo di Rio,
 - vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Cano Pinto sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità e l'Uruguay (B3-1718/91),
 - vista la proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione in merito all'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay (COM(91) 288),
 - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0033/92),
- A. considerando che nell'ultimo decennio lo sviluppo delle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Uruguay non è stato all'altezza delle potenzialità delle regioni in questione,
 - B. considerando che l'Uruguay ha dimostrato la propria solidarietà con la comunità internazionale in occasione della guerra del Golfo, applicando pienamente le sanzioni stabilite nella risoluzione 661/1990 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; facendo rilevare, a tale proposito, che l'applicazione dell'embargo all'Iraq e al Kuwait occupato, tradizionali mercati di sbocco dell'Uruguay, ha causato a questo paese grosse perdite commerciali ed economiche; ricordando che le Nazioni Unite hanno esortato tutti gli Stati a fornire urgentemente adeguata assistenza all'Uruguay onde attenuare le ricadute economiche negative dell'embargo da esso applicato,

⁽¹⁾ G.U. n. L 333 del 4.12.1973.

⁽²⁾ G.U. n. C 46 del 23.2.1987, pag. 102.

Venerdì 14 febbraio 1992

- C. considerando che l'Uruguay ha sempre palesato la volontà di collaborare ai processi di integrazione regionale in America Latina e ricordando che lo scorso marzo, insieme all'Argentina, al Brasile e al Paraguay, ha sottoscritto il Trattato per l'istituzione di un mercato comune nel Cono Sud del continente americano (MERCOSUR),
- D. considerando che l'Uruguay ha dato prova del proprio impegno per liberalizzare il commercio internazionale sopprimendo le restrizioni all'esportazione di pellami, agevolando in tal modo l'accesso di paesi terzi a tale importante materia prima,
- E. considerando le gravi tensioni cui è soggetta l'economia uruguayana a causa dell'ingente onere del servizio del debito estero, del ribasso dei salari reali e dell'impoverimento di ampie fasce della popolazione, della inadeguatezza delle risorse da investire in nuove tecnologie, come anche dell'elevata dipendenza dalle esportazioni di prodotti dell'agricoltura e della pastorizia nonché di prodotti industriali derivati, e infine a causa delle tendenze protezioniste esistenti nel commercio internazionale di tali prodotti,
- F. considerando la Dichiarazione di Guadalajara (Messico) del 20 luglio 1991, in virtù della quale 21 paesi dell'America Latina e dell'Europa hanno elaborato una strategia comune di lavoro per l'America Latina con il fine di conseguire congiuntamente un maggiore e più efficace inserimento della regione nel contesto del commercio e delle economie internazionali,
- G. considerando che nel 1990 la Commissione ha aperto un suo ufficio a Montevideo,
1. ritiene che da quando, nel 1985, in Uruguay è stato ripristinato un regime democratico il pieno esercizio dei diritti e delle libertà individuali vi sia garantito;
 2. sottolinea che negli ultimi tre anni l'Uruguay ha effettuato sforzi considerevoli sulla via del risanamento dei sostanziali squilibri economici ereditati dalla dittatura militare; a tale riguardo esprime la propria preoccupazione per l'evoluzione demografica del paese e per il continuo calo dei salari reali tradottosi in un preoccupante aggravamento degli squilibri sociali nel corso dell'ultimo decennio;
 3. ricorda inoltre l'importanza dello sviluppo economico in vista della consolidazione della democrazia nel paese;
 4. esprime la propria convinzione che l'esito a medio termine della strategia di aggiustamento strutturale, applicata dall'Uruguay negli ultimi tre anni sotto l'egida del Fondo monetario internazionale, dipenda in grande misura da una sostanziale riduzione delle risorse finanziarie trasferite all'estero; in tal senso, plaude alla conclusione di un accordo per la riduzione del debito estero concluso nel gennaio 1991 tra l'Uruguay e le banche creditrici nel quadro del piano Brady; segnala tuttavia che tale accordo costituisce una soluzione solo parziale al problema in quanto in futuro l'Uruguay dovrà seguitare a trasferire all'estero quasi il 10% del suo prodotto nazionale lordo;
 5. sottolinea che il debito estero costituisce un serio ostacolo allo sviluppo economico e sociale dell'Uruguay e dell'America latina in generale, in quanto limita la capacità di crescita rinviando sine die la modernizzazione dell'economia e impedendo il mantenimento e l'ammmodernamento delle infrastrutture sociali; pertanto, fa appello alle istituzioni finanziarie internazionali affinché trovino una soluzione definitiva al problema;
 6. segnala che più della metà delle esportazioni uruguayane verso la Comunità sono costituite sostanzialmente da prodotti agricoli e della pastorizia e da manufatti derivati; fa rilevare che nel 1990, malgrado l'elevato grado di utilizzazione dell'attuale sistema di preferenze, solo il 20% delle esportazioni uruguayane hanno potuto beneficiare del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, fatto che evidenzia l'inadeguatezza dell'offerta uruguayana rispetto all'attuale domanda comunitaria;
 7. esprime la propria preoccupazione per i danni subiti dall'Uruguay nel suo commercio di carne, sia con la CE sia con paesi terzi, in conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune; chiede alla Commissione e al Consiglio di aumentare i contingenti di esportazione di carne bovina di alta qualità fissati per questo paese tenendo conto dei tradizionali flussi di scambio;

Venerdì 14 febbraio 1992

8. ritiene che nelle sue politiche commerciali di cooperazione con i paesi in fase di integrazione nel mercato comune nel Cono Sud la Comunità dovrebbe favorire la coesione economica fra tali paesi; a tale riguardo chiede alla Commissione di tener conto degli sforzi di solidarietà interregionale dei paesi in questione nel gestire il sistema di ripartizione dei contingenti di carne concessi agli stessi;

9. accoglie favorevolmente il Trattato per l'istituzione di un mercato comune nel Cono Sud del continente americano (MERCOSUR); ricorda che la piena integrazione dei mercati esula dal campo commerciale e richiede non solo il coordinamento delle politiche macroeconomiche ma anche strumenti di coesione tra i paesi partecipanti;

10. chiede alla Commissione di fornire un supporto tecnico basato sulla propria esperienza per avviare e portare a compimento questo nuovo tentativo di integrazione economica regionale in America Latina; chiede altresì il coordinamento su scala regionale della cooperazione istituzionale con i suddetti paesi nell'ambito delle nuove tecnologie;

11. si compiace della conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità e l'Uruguay firmato il 4 novembre 1991; ritiene che l'accordo apra possibilità di cooperazione in una vasta serie di settori che possono contribuire non solo a rafforzare le relazioni economiche fra le parti ma anche ad agevolare lo sviluppo, la diversificazione economica e la consolidazione della democrazia in Uruguay;

12. auspica che per l'attuazione di tale accordo si possa disporre di una adeguata dotazione di bilancio e chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione all'assistenza tecnica nei seguenti ambiti:

- a) la cooperazione nel settore della pesca nella prospettiva dell'adozione di politiche comuni a livello subregionale per l'esame delle risorse disponibili, la loro commercializzazione e la conservazione delle risorse ittiche;
- b) la cooperazione nel settore ambientale e, in particolare, nell'ambito della gestione integrata di bacini fluviali;
- c) la cooperazione industriale, in particolare tra piccole e medie imprese, nonché l'appoggio ai progetti di diversificazione commerciale;
- d) la cooperazione in campo sociale e l'appoggio a programmi per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle zone urbane con il contributo delle ONG;
- e) la cooperazione nel settore culturale e della formazione professionale;

13. sottolinea, in tale contesto, che le clausole dell'accordo in materia di formazione professionale e di cooperazione culturale sono altamente restrittive; a tale riguardo chiede alla Commissione di inserire nelle azioni di formazione professionale con i paesi dell'America Latina l'avvio di un programma specifico analogo al programma «Tempus»;

14. invita la Commissione a dare nuovo impulso alla cooperazione scientifica e tecnologica e appoggia in particolare l'associazione di Centri di ricerca delle due parti onde risolvere congiuntamente problemi di mutuo interesse e favorire tanto il trasferimento di tecnologie quanto lo scambio di informazioni; chiede inoltre alla Commissione di esaminare la possibilità di creare un centro congiunto CE-Uruguay per il trasferimento di tecnologie secondo il modello del centro recentemente creato in Cile;

15. chiede alla Commissione di presentare una relazione annuale sull'esecuzione di tale accordo che consenta di valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e della Repubblica orientale dell'Uruguay.

12. Olive da tavola e olio d'oliva *

a) proposta di regolamento COM(90) 345 — C3-243/90

Proposta di regolamento del Consiglio recante misure volte a sviluppare il consumo delle olive da tavola

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

«Visto» primo bis (nuovo)

visto l'Atto relativo all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, in particolare l'Allegato I, capitolo II B, paragrafo b), punto 1, ultimo comma ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ G.U. n. L 291 del 19.11.1979, pag. 72.

(Emendamento n. 2)

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che la situazione del mercato delle olive da tavola nella Comunità è caratterizzata da un assai scarso adeguamento della produzione alle esigenze del consumo, sia per quanto riguarda le condizioni di produzione che le condizioni di trasformazione e commercializzazione; che il settore delle olive da tavola è caratterizzato da un gran numero di unità di produzione e dalla molteplicità dei tipi di preparazione e di presentazione, il che, in assenza di normalizzazione, crea confusione tra le diverse varietà e qualità sul mercato e impedisce una migliore valorizzazione dei prodotti;

(Emendamento n. 3)

Articolo 1, paragrafo 1

1. La Comunità partecipa, sino a concorrenza del 60%, al finanziamento di azioni volte a sviluppare e a migliorare il consumo di olive da tavola prodotte nella Comunità, proposte e realizzate da associazioni rappresentative che riuniscono diverse branche di attività del comparto. La rappresentatività delle associazioni è valutata in funzione dell'obiettivo perseguito.

1. La Comunità partecipa, a concorrenza del 100%, sino al finanziamento di azioni volte a sviluppare e a migliorare il consumo di olive da tavola, prodotte all'interno e all'esterno della Comunità, proposte e realizzate dagli organi permanenti degli accordi interprofessionali, dalle associazioni o dalle unioni di produttori.

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono finalizzate:

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono finalizzate:

(*) G.U. n. C 213 del 28.8.1990, pag. 14.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
— <i>alla promozione della qualità del prodotto, in particolare mediante la realizzazione di studi di mercato e l'esecuzione di ricerche sulla produzione di olive con limitato tenore di sale;</i>	— alla rivalorizzazione del prodotto, in particolare mediante la realizzazione di studi di mercato e l'esecuzione di ricerche sulla produzione, la trasformazione e la commercializzazione di olive rispondenti alle esigenze dei consumatori;
— alla definizione di nuove modalità di condizionamento;	— alla definizione di nuove modalità di condizionamento;
— alla consulenza in materia di marketing presso i vari operatori economici del comparto;	— alla promozione della qualità, in particolare mediante la realizzazione di un'etichetta che riporti informazioni quali: la denominazione di origine controllata, l'indicazione geografica, la data della raccolta, la qualità, il calibro, il modo di trasformazione, ecc.;
— alla pubblicità e alle relazioni pubbliche, compresa l'organizzazione di fiere ed altre manifestazioni commerciali e la partecipazione alle stesse.	— alla consulenza in materia di marketing presso i vari operatori economici del comparto;
	— alla pubblicità e alle relazioni pubbliche, compresa l'organizzazione di fiere ed altre manifestazioni commerciali e la partecipazione alle stesse all'interno o all'esterno della Comunità.
	2 bis. La Commissione precisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 38 del Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, le attività previste al paragrafo 2 o definisce nuove azioni.

⁽¹⁾ G.U. n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025.

(Emendamento n. 5)

Articolo 2

Le azioni di cui al presente regolamento non devono essere orientate in base a marchi commerciali né devono fare riferimento a un determinato Stato membro.

soppresso

— A3-380/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante misure volte a sviluppare il consumo delle olive da tavola

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 345) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-243/90),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-380/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sui relativi testi;

⁽¹⁾ G.U. n. C 213 del 28.08.1990, pag. 14.

Venerdì 14 febbraio 1992

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di regolamento COM(91) 189 — C3-257/91

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

«Visto» *primo bis (nuovo)*

visto l'Atto relativo all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, in particolare l'Allegato I, capitolo II B, paragrafo b), punto 1, ultimo comma ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ G.U. n. L 291 del 19.11.1979, pag. 72.

(Emendamento n. 7)

Prima del primo considerando, nuovo considerando

considerando che la produzione delle olive da tavola costituisce un'attività economica estremamente importante, soprattutto in talune regioni mediterranee della Comunità; che tale produzione ha implicazioni sociali non trascurabili, dal momento che interessa un gran numero di piccole aziende e al tempo stesso fornisce lavoro stagionale a numerosi lavoratori agricoli per la raccolta a mano delle olive da tavola; che l'olivo richiede pochissima acqua e rappresenta quindi una coltura atta a valorizzare vaste superfici aride e a proteggerle dalla desertificazione, svolgendo in tal modo un ruolo molto positivo dal punto di vista della protezione e della conservazione dell'ambiente; che la trasformazione e la commercializzazione di una parte considerevole della produzione è effettuata dai coltivatori stessi, in maniera artigianale;

(Emendamento n. 8)

Primo considerando

considerando che il mercato delle olive da tavola risulta inadeguato al fabbisogno commerciale, *in particolare*

considerando che il mercato delle olive da tavola risulta inadeguato al fabbisogno commerciale, sotto il profilo

⁽¹⁾ G.U. n. C 162 del 21.6.1991, pag. 6.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

sotto il profilo della situazione della produzione, caratterizzata dall'alternanza dei raccolti dell'olivo;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

della situazione della produzione, caratterizzata dall'alternanza dei raccolti dell'olivo, così come dalle condizioni di trasformazione e di commercializzazione caratterizzate dalla molteplicità dei tipi di preparazione/presentazione/condizionamento e dall'assenza di normalizzazione;

(Emendamento n. 9)

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che la costituzione di associazioni di produttori che prevedano l'obbligo per i loro aderenti di conformarsi alle norme adottate dall'associazione stessa allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti e di adeguare l'offerta alle esigenze del mercato può costituire un rimedio alle carenze strutturali di produzione, trasformazione e commercializzazione; che occorre facilitare la costituzione e il funzionamento di tali associazioni;

(Emendamento n. 10)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che, al fine di incentivare ulteriormente i produttori membri di associazioni a un ammodernamento dei loro oliveti per adeguarsi alle esigenze del mercato, è opportuno subordinare la concessione degli aiuti alla costituzione di un fondo di rotazione, alla presentazione di un piano di miglioramento della qualità della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, che deve essere approvato dalle autorità competenti designate dagli Stati membri e accettato dalla Commissione; che, ai fini della realizzazione di tale obiettivo, il piano in questione deve avere come scopo primario il miglioramento genetico, colturale e qualitativo dei prodotti commercializzati; che occorre erogare, per la realizzazione di questo piano, un aiuto specifico, assicurando la partecipazione finanziaria degli Stati membri e della Comunità; che è tuttavia necessario limitare l'importo massimo di questo aiuto specifico in funzione della superficie coltivata e conferirgli un carattere transitorio e decrescente, allo scopo di ampliare progressivamente la responsabilità finanziaria dei produttori;

(Emendamento n. 11)

Considerando secondo ter (nuovo)

considerando che il mercato comunitario rappresenta il principale sbocco per la produzione degli Stati membri; che per stabilizzare il mercato della Comunità al livello auspicato, evitando in particolare che le offerte dei paesi terzi che prevedono prezzi anomali e quantitativi considerevoli si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità, è opportuno contemplare la possibilità di riscuotere, in aggiunta al dazio doganale effettivamente applicato, un importo compensativo;

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le facoltà che il regolamento citato attribuisce alle associazioni e unioni riconosciute di produttori di olio d'oliva lo sono anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle associazioni e unioni riconosciute di produttori di olive da tavola che facciano parte di accordi interprofessionali concernenti il frutto spremuto e semprechè, conformemente alle relative stipulazioni e norme regolatrici, risultino compatibili con le attribuzioni degli organi permanenti di detti accordi.

(Emendamento n. 15)

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

2. L'aiuto specifico viene concesso una tantum a condizione che il fondo sia finanziato:

- per il 45% dall'associazione o dall'unione di produttori,
- per il 10% dallo Stato membro.

2. L'aiuto specifico viene concesso una tantum a condizione che il fondo sia finanziato:

- per il 30% dall'associazione o dall'unione di produttori,
- per il 20% dallo Stato membro.

(Emendamento n. 16)

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ai fini della concessione dell'aiuto contemplato al paragrafo 2, le cooperative costituite conformemente alla legislazione vigente nel settore nel corso di un periodo provvisorio di tre anni al massimo, e nella misura in cui si costituiscono le associazioni di produttori nei vari Stati membri, sono assimilate alle associazioni di produttori che possano essere riconosciute per essere ammesse alla costituzione dei fondi di rotazione.

Lo Stato membro può esigere la costituzione di un avallo che garantisca il rimborso dei fondi pubblici in caso di inadempimento degli obblighi da parte di dette cooperative.

(Emendamento n. 17)

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis**

1. Le organizzazioni di produttori beneficiano dell'aiuto specifico di cui all'articolo 1 se presentano un piano di miglioramento della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, approvato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e accettato dalla Commissione.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il piano di cui al comma precedente ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità della produzione mediante una riconversione varietale o un miglioramento culturale e come obiettivo secondario il miglioramento qualitativo del prodotto trasformato e commercializzato.

2. I piani approvati beneficiano, per la loro realizzazione, di un aiuto comunitario del 50% del costo globale della loro realizzazione se il loro finanziamento è sostenuto in misura pari al 30% dalle associazioni di produttori e al 20% dallo Stato membro interessato.

Per il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario è tuttavia stabilito un massimale. Questo massimale è determinato in funzione della superficie delle colture in questione e di un massimale per ettaro.

Il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario sono versati per un periodo di dieci anni. Il massimale dell'aiuto è decrescente.

3. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato:

- **il massimale per ettaro del contributo dello Stato membro e dell'aiuto comunitario,**
- **le modalità di riduzione graduale del contributo nazionale e dell'aiuto comunitario.**

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i piani loro presentati dalle organizzazioni di produttori. Detti piani possono essere applicati dagli Stati membri unicamente previa loro approvazione da parte della Commissione e trascorso un periodo di sessanta giorni, durante il quale quest'ultima può chiedere che essi siano modificati o respinti.

(Emendamento n. 19)

Articolo 2

L'aiuto di cui *all'articolo 1* si considera una misura di intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.

Gli aiuti di cui agli articoli 1, 1 bis e 1 ter sono considerati misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.

Per quanto riguarda gli aiuti di cui agli articoli 1 e 1 bis, la Commissione può, su richiesta degli Stati membri interessati e secondo la procedura dell'articolo 13 del suddetto regolamento, decidere il versamento di una prima rata degli importi assegnati sulla base dei piani di miglioramento della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, approvati dagli Stati membri e accettati dalla Commissione.

(Emendamento n. 20)

*Articolo 2 bis (nuovo)***Articolo 2 bis**

1. La Commissione procede all'esame dettagliato delle diverse preparazioni e presentazioni delle olive da tavola

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

negli Stati membri, onde proporre misure a favore dei prodotti di qualità, basate sulle specificazioni di qualità, la denominazione controllata, il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche, l'etichettatura, la pubblicità, il controllo di qualità, ecc.

Essa presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione, corredata di proposte adeguate.

2. La Commissione procede all'elaborazione di norme comuni di qualità nel settore delle olive da tavola e presenta la sua proposta al Consiglio e al Parlamento europeo anteriormente al 30 giugno 1992.

Il Consiglio decide in merito, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 31 ottobre 1992.

3. L'accordo interprofessionale, in mancanza di altre norme comunitarie in materia, attribuisce al suo organo permanente la facoltà di procedere alla determinazione delle condizioni e delle specificazioni di qualità delle olive da tavola. Allo stesso modo detto organo interprofessionale procede all'omologazione dei prodotti nel rispetto di dette condizioni e specificazioni.

(Emendamento n. 21)

Articolo 2 ter (nuovo)

Articolo 2 ter

Negli Stati membri in cui le associazioni rappresentative dei vari rami del settore delle olive da tavola procedano alla conclusione di accordi interprofessionali paritetici in virtù dei quali un organo permanente di coordinamento tra i vari rami venga creato dalle parti contraenti, detto organo di coordinamento stabilirà per ciascuna campagna oleicola:

- entro il 1° settembre di ciascun anno, un bilancio provvisorio di produzione e di consumo delle olive da tavola nella Comunità;
- entro il 31 dicembre di ciascun anno, un bilancio effettivo di produzione e di consumo di olive da tavola nella Comunità.

(Emendamento n. 25)

Articolo 3 ter (nuovo)

Articolo 3 ter

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro la fine del 1993, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e una proposta che istituisce un'organizzazione comune di mercato per le olive da tavola.

Il Consiglio decide in materia, a norma della procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, al più tardi entro il 30 giugno 1993.

Venerdì 14 febbraio 1992

— A3-380/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola.

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 189 (1)),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0257/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0380/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sui relativi testi;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 162 del 21.06.1991, pag. 6.

b) proposta di regolamento COM(91) 269 — C3-311/91

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 1, paragrafo 4, comma terzo bis (nuovo)

Almeno una volta all'anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione in merito all'attività delle agenzie di controllo, ai problemi da esse incontrati, all'efficacia delle misure adottate e alle scelte politiche operate per rendere più incisiva la lotta contro le frodi in questo importante settore.

(*) G.U. n. C 206 del 7.8.1991, pag. 6.

Venerdì 14 febbraio 1992

— A3-377/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 269) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-311/91),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per il controllo di bilancio (A3-377/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 206 del 7.8.1991, pag. 6.

13. Luppolo *

— proposta di regolamento COM(91) 263 — C3-297/91

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 12, paragrafo 5, lettera c)

- | | |
|---|---|
| <p>c) L'importo dell'aiuto da fissare può essere inferiore per i produttori non appartenenti ad una associazione di produttori riconosciuta che commercializza tutta la produzione dei propri soci a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b). L'importo dell'aiuto da stabi-</p> | <p>c) L'importo dell'aiuto da fissare può essere inferiore per i produttori non appartenenti ad una associazione di produttori riconosciuta che commercializza tutta la produzione dei propri soci a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b). L'importo dell'aiuto da stabi-</p> |
|---|---|

(*) G.U. n. C 204 del 3.8.1991, pag. 4.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

lire in questo caso è pari al 50% almeno dell'importo dell'aiuto fissato per i vari gruppi di varietà di luppolo, a norma dell'articolo 12, paragrafi 5, lettera a), e 6.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

lire in questo caso è pari al 50% almeno dell'importo dell'aiuto fissato per i vari gruppi di varietà di luppolo, a norma dell'articolo 12, paragrafi 5, lettera a), e 6. **L'aiuto non viene ridotto se l'associazione di produttori ne destina almeno il 25% a misure volte alla salvaguardia della qualità, al miglioramento e alla conversione delle varietà, alla pubblicità, al marketing e ad altre misure intese ad adeguare la produzione alla domanda.**

— A3-54/92

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0263) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-297/91),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-54/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 204 del 3.8.1991, pag. 4.

Venerdì 14 febbraio 1992

14. Azioni comunitarie a favore del turismo *

— proposta di decisione COM(91) 97 — C3-266/91

Proposta di decisione del Consiglio concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo**Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 46)

*Secondo visto bis (nuovo)***vista la comunicazione della Commissione del 29 ottobre 1990 relativa ad «Azioni comunitarie a favore del turismo rurale»,**

(Emendamento n. 1)

Primo considerando

considerando che il turismo occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una fonte potenziale di occupazione;

considerando che il turismo occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una fonte potenziale di occupazione e che questo settore è uno dei pochi in cui si possa sicuramente aspettare una crescita nel prossimo decennio;

(Emendamento n. 2)

*Considerando primo bis (nuovo)***considerando che il turismo può contribuire efficacemente alla realizzazione della coesione economica e sociale, visto il potenziale turistico dei paesi e delle regioni più arretrati della Comunità;**

(Emendamento n. 60)

Secondo considerando

considerando che il turismo consente di promuovere una migliore conoscenza delle culture e dei modi di vita negli Stati membri della Comunità per tutte le categorie di cittadini;

considerando che il turismo consente di promuovere una migliore conoscenza delle radici culturali dell'Europa e delle culture e dei modi di vita negli Stati membri della Comunità per tutte le categorie di cittadini e che ciò contribuisce notevolmente a far progredire l'idea di «cittadinanza europea», che è una delle principali preoccupazioni delle istituzioni europee e in particolare del Parlamento europeo;

(Emendamento n. 4)

*Considerando secondo bis (nuovo)***considerando che il mantenimento e lo sviluppo del turismo poggiano sul rispetto della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale;**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

Quarto considerando

considerando, alla luce di quanto precede, che l'azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un potenziamento dell'approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali e nella realizzazione di azioni specifiche;

considerando, alla luce di quanto precede, che l'azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un potenziamento dell'approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali e nella realizzazione di azioni specifiche, **approccio che abbraccia anche attività settoriali di altri servizi della Commissione per quanto attiene ai loro risvolti in campo turistico;**

(Emendamento n. 6)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che essendo numerose azioni nel quadro di vari strumenti e fondi comunitari, come il FESR, destinate a progetti e infrastrutture nel campo turistico, è necessaria trasparenza in merito a questi progetti e alle loro ripercussioni sul turismo, nonché una loro compatibilità con gli obiettivi fissati in questo settore — come la conservazione delle risorse paesaggistiche (valutazione dell'impatto ambientale) — e una procedura di codecisione che coinvolga il Parlamento europeo in materia di politica turistica;

(Emendamento n. 7)

Settimo considerando

considerando che in questo modo si può promuovere uno sviluppo armonico delle attività economiche nella Comunità nel suo complesso, *un'espansione continua ed equilibrata, un aumento del livello di vita e relazioni più strette tra gli Stati membri;*

considerando che in questo modo si può promuovere uno sviluppo armonico delle attività economiche nella Comunità nel suo complesso, **dato che il turismo permette spesso di elevare il livello di vita delle popolazioni delle zone di accoglienza, adoperandosi soprattutto in modo da evitare da un lato concentrazioni eccessive che danneggiano l'ambiente e il rispetto dei modi di vita e, dall'altro, la monoindustria, che può rivelarsi fonte di squilibri;**

(Emendamento n. 8)

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che in futuro il turismo nella Comunità dovrà svolgersi in maggiore concordanza con le esigenze delle popolazioni residenti e dell'ambiente e che l'offerta deve orientarsi più decisamente sulla qualità che sulla quantità;

(Emendamento n. 9)

Ottavo considerando

considerando che, oltre ad una migliore integrazione del turismo nelle varie politiche comunitarie, è necessario favorire una stretta cooperazione tra tutti gli operatori pubblici e privati del settore del turismo e che l'attuazio-

considerando che, oltre ad una migliore integrazione del turismo nelle varie politiche comunitarie, è necessario favorire una stretta cooperazione tra tutti gli operatori pubblici e privati del settore del turismo, **adoperandosi in**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

ne a livello comunitario, di alcuni provvedimenti specifici complementari a quelli presi a livello nazionale è il mezzo più adeguato per realizzare tale cooperazione;

particolare per associare i rappresentanti delle popolazioni delle regioni di accoglienza ai progetti d'investimento; considerando inoltre che l'attuazione a livello comunitario di alcuni provvedimenti specifici complementari a quelli presi a livello nazionale è il mezzo più adeguato per realizzare tale cooperazione, che non deve essere comunque tale da falsare la concorrenza comunitaria;

(Emendamento n. 10)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che le varie disposizioni comunitarie, le quali hanno notevoli ripercussioni soprattutto sulla politica regionale degli Stati membri, devono servire, coinvolgendo il Parlamento europeo nel processo decisionale, anche a influire sugli Stati membri per quanto riguarda le misure e le iniziative da questi prese nel settore turistico;

(Emendamento n. 44)

Considerando ottavo ter (nuovo)

considerando che, per quanto riguarda il miglioramento dell'offerta nel settore del turismo rurale, occorre sviluppare un'efficace azione di coordinamento delle differenti iniziative finanziate da fondi comunitari e di armonizzazione delle legislazioni nei loro aspetti monetari, finanziari e fiscali che ai vari livelli nazionali regolamentano l'agriturismo;

(Emendamento n. 11)

Considerando ottavo quater (nuovo)

considerando che l'azione comunitaria non deve in nessun caso essere coinvolta nel turismo del sesso, ossia nello sfruttamento di bambini e donne nei paesi del Terzo mondo;

(Emendamento n. 12)

Considerando ottavo quinquies (nuovo)

considerando che la politica comunitaria dei trasporti influisce notevolmente sulla qualità futura del turismo nelle regioni europee;

(Emendamento n. 13)

Considerando ottavo sexies (nuovo)

considerando la necessità di assicurare in questo settore, sia a beneficio degli utenti che per la promozione delle piccole e medie imprese, lo svolgimento della libera concorrenza, condizione indispensabile della necessaria diversificazione e creatività dell'industria turistica,

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

Considerando ottavo septies (nuovo)

considerando la necessità di disporre rapidamente di ampie informazioni statistiche sul turismo nella Comunità che consentano di valutare l'impatto delle politiche attuate e di intraprendere le necessarie analisi di previsione su nuove forme di turismo,

(Emendamento n. 15)

Considerando ottavo octies (nuovo)

considerando che il turismo è stato riconosciuto come uno dei settori che maggiormente contribuiscono all'occupazione e alla crescita economica negli ex paesi socialisti,

(Emendamento n. 16)

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che la politica del turismo deve poggiare sulla comune volontà delle varie istanze comunitarie, nazionali e locali di conciliare gli interessi dei viaggiatori e delle popolazioni di accoglienza e di favorire una concertazione fra tutte le parti coinvolte in questa politica;

(Emendamento n. 17)

Considerando nono ter (nuovo)

considerando che la struttura decentrata della politica del turismo si è dimostrata efficace, che le attività della Comunità mirano a creare le stesse condizioni di base e a garantire la libera concorrenza nel settore turistico e che la Commissione si attiene al principio di sussidiarietà;

(Emendamento n. 18)

Articolo 1

E' adottato un piano di azioni comunitarie a favore del turismo.

E' adottato un piano di azioni comunitarie a favore del turismo comprendente misure che consentono alla Comunità di promuovere l'occupazione e la crescita del turismo negli ex paesi socialisti.

(Emendamento n. 19)

Articolo 2

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio e si adopera affinché tali stanziamenti siano all'altezza delle ambizioni conclamate per una politica comunitaria del turismo.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 20)

Articolo 3

La Commissione realizza il piano di azioni nel quadro definito in allegato. Essa è assistita dal Comitato consultivo nel settore del turismo, istituito con la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986.

La Commissione realizza il piano di azioni nel quadro definito in allegato. Essa è assistita dal Comitato consultivo nel settore del turismo, istituito con la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986. **La Commissione assicura il coordinamento del piano di azioni tramite le varie Direzioni generali interessate.**

(Emendamento n. 21)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

La Commissione, vista l'importanza del turismo per lo sviluppo regionale, realizza il piano d'azione nel rispetto del principio di sussidiarietà, attraverso il coordinamento con i livelli di governo regionale e locale, con le imprese e gli operatori turistici pubblici e privati.

(Emendamento n. 64)

*Articolo 3 ter (nuovo)***Articolo 3 ter**

La Commissione si adopera per far sì che il settore del turismo, formato essenzialmente da piccole e medie imprese, sia pienamente integrato nelle varie politiche comunitarie. In particolare le imprese turistiche debbono poter concretamente partecipare a programmi e azioni messi in opera dalla Comunità per la promozione, il sostegno, il miglioramento e lo sviluppo delle imprese.

(Emendamento n. 22)

*Articolo 4 bis (nuovo)***Articolo 4 bis**

La Commissione si adopera affinché vengano messi a punto metodi e strumenti di concertazione atti ad associare i rappresentanti delle popolazioni agli interventi e agli investimenti effettuati sul loro territorio.

(Emendamento n. 23)

Articolo 5

Entro tre anni a decorrere dall'adozione del piano, la Commissione effettua una valutazione delle azioni realizzate ed in corso di realizzazione e propone le necessarie modifiche alla presente decisione e all'allegato.

Ogni anno a decorrere dall'adozione del piano, la Commissione, **in una relazione trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo**, effettua una valutazione delle azioni realizzate ed in corso di realizzazione, **in particolare del loro impatto regionale, dello stato della concorrenza e dei progressi della competitività**, e propone le necessarie modifiche alla presente decisione e all'allegato.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 24)

Allegato — titolo

Provvedimenti comunitari specifici a favore dello sviluppo del turismo europeo.

Provvedimenti comunitari specifici a favore dello sviluppo del turismo europeo, **ivi compreso il turismo negli ex paesi socialisti.**

(Emendamenti n. 25, 65 e 66)

Allegato, punto 1

- Sostegno all'elaborazione di nuovi itinerari europei che abbiano un risvolto turistico e alla loro promozione tramite opuscoli e pubblicazioni.
- Istituzione di un premio europeo per i migliori prodotti del turismo culturale.
- *Concorso europeo per ricompensare i musei che offrono un prodotto turistico in compartecipazione con gli operatori del settore.*
- Scambio di esperienze nel settore delle tecniche di gestione dei visitatori (visitors' management).
- Miglioramento dell'accoglienza e dei servizi offerti agli stranieri nei musei e nei siti turistici europei, in particolare grazie al materiale informativo disponibile in varie lingue e al miglioramento della segnaletica.

- Sostegno all'elaborazione di nuovi itinerari europei che abbiano un risvolto turistico e alla loro promozione tramite opuscoli e pubblicazioni, **in collaborazione con gli Stati, le regioni e i comuni interessati.**
- Istituzione di un premio europeo per i migliori prodotti del turismo culturale.
- **Organizzazione di un festival culturale europeo da tenersi annualmente, che attribuisca premi culturali europei alle migliori realizzazioni in campo letterario, musicale e delle arti figurative, in collaborazione con le autorità competenti ai vari livelli negli Stati membri.**

soppresso

- Scambio di esperienze nel settore delle tecniche di gestione dei visitatori (visitors' management).
- Miglioramento dell'accoglienza e dei servizi offerti agli stranieri nei musei e nei siti turistici europei, in particolare grazie al materiale informativo disponibile in varie lingue e al miglioramento della segnaletica.
- **Iniziativa riguardante un programma di tutela del patrimonio architettonico, archeologico e urbanistico delle regioni meno sviluppate della Comunità oppure qualora detto patrimonio presenti un interesse particolare per la conservazione delle radici culturali dell'Europa, in linea con il programma già esistente per la protezione del patrimonio archeologico comunitario.**

(Emendamenti nn. 26 e 63)

Allegato, punto 2

- **Organizzazione di campagne preventive con lo slogan «turismo e natura», miranti a dare attuazione a tutte le direttive comunitarie riguardanti il mantenimento di alti livelli qualitativi in materia ambientale grazie all'applicazione al settore turistico del principio «chi inquina paga».**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Sostegno alla compilazione da parte degli Stati membri dell'inventario delle risorse turistiche europee, per individuare le regioni in grado di accogliere nuove forme di turismo che rispettino l'ambiente e <i>forme di turismo che richiedono una migliore gestione e protezione.</i> — Elaborazione di un codice di buona condotta destinato ai turisti, per fornire linee direttrici di comportamento ecologiche ed etiche. Incoraggiamento all'elaborazione di una guida pratica destinata agli operatori. — Incoraggiamento all'elaborazione di una guida pratica destinata agli operatori. — Istituzione di un premio comunitario per l'ambiente. — <i>Sostegno ad azioni pilota relative agli scambi di esperienze sulle tecniche di gestione turistica dei siti.</i> | <ul style="list-style-type: none"> — Sostegno alla compilazione da parte degli Stati membri dell'inventario delle risorse turistiche europee, per individuare le regioni in grado di accogliere nuove forme di turismo che rispettino l'ambiente e per ottenere delucidazioni sulle regioni in cui si registrano particolari danni ambientali causati dal turismo di massa: — Elaborazione di un codice di buona condotta destinato ai turisti, formulato in base ai suggerimenti degli enti regionali e locali, per fornire linee direttrici di comportamento ecologiche ed etiche. — Incoraggiamento all'elaborazione di una guida pratica destinata agli operatori. — Istituzione di un premio comunitario per l'ambiente. — soppresso |
|--|---|

(Emendamento n. 43)

Allegato, punto 2, trattino quinto bis (nuovo)

- **Sostegno alla messa a punto di reti che consentano lo scambio di esperienze in materia di tecniche di gestione turistica e di altre esperienze transnazionali.**

(Emendamento n. 52)

Allegato, punto 2, trattino quinto ter (nuovo)

- **Riflessione, in collegamento con gli Stati membri, su una politica del paesaggio finalizzata al rispetto delle specificità architettoniche nei villaggi, sulle vie di comunicazione e lungo le linee ad alta tensione, giacché l'attrattiva del paesaggio è, non meno della qualità delle prestazioni alberghiere o degli elementi climatici, uno dei fattori che determinano la scelta della residenza.**

(Emendamento n. 47)

*Allegato, punto 2 bis (nuovo)***2 bis. Turismo e sviluppo regionale**

- **preparazione e attuazione di TOUR, un'iniziativa comunitaria ai sensi dei regolamenti dei fondi strutturali, per integrare le iniziative prese a livello nazionale e regionale, allo scopo di:**
 - **potenziare le economie locali promuovendo investimenti privati e pubblici in progetti turistici,**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- trasferire esperienze e conoscenze circa l'utilizzazione del turismo quale strumento di sviluppo socio-economico e culturale fra gli enti pubblici dei vari Stati membri,
- incoraggiare nuove norme per il rispetto dell'ambiente e per la conservazione sia del paesaggio che del patrimonio architettonico,
- preparare il personale degli enti locali ad attuare la legislazione e le procedure in materia di pianificazione nazionale allo scopo di inserire il turismo nei piani generali di sviluppo delle regioni,
- incoraggiare la collaborazione fra imprese del settore turistico e in particolare fra piccole e medie imprese dei vari Stati membri,
- sviluppo dei collegamenti fra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento di progetti riguardanti il turismo, nonché promozione della funzione della BEI quale mezzo per sviluppare il turismo nelle regioni più svantaggiate,
- creazione di una iniziativa per la «Regione turistica europea dell'anno», mirante ad incoraggiare i turisti a visitare zone meno note della Comunità,
- progetti pilota e premi per le iniziative innovative che coinvolgano il settore pubblico e quello privato nello sviluppo sia delle regioni turistiche tradizionali in declino che delle zone rurali sottosviluppate, soprattutto mediante:
 - parchi tematici,
 - vacanze attive,
 - manifestazioni ed attività sportive,
 - soggiorni curativi in centri specializzati e località termali,
 - manifestazioni culturali e vacanze educative (lingue, artigianato, musica, teatro).

(Emendamento n. 27)

Allegato, punto 3

- *Elaborazione di una segnaletica europea armonizzata, intesa ad agevolare l'accesso ai prodotti turistici in ambiente rurale.*

Il turismo rurale mira a sviluppare l'attività turistica in zone prevalentemente agricole o la cui economia sia in ritardo di sviluppo, offrendo svaghi attivi connessi specialmente allo sport e alla natura.

La presente azione sarà attuata in particolare tramite le seguenti misure:

- **analisi delle caratteristiche della domanda in materia di turismo rurale negli Stati membri;**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — <i>Miglioramento dell'informazione degli operatori in ambiente rurale, grazie alla pubblicazione di documenti di divulgazione relativi agli aiuti comunitari esistenti per il turismo rurale e alla pubblicazione di un manuale per gli operatori del turismo rurale in Europa.</i> — <i>Azioni pilota a favore della creazione, dello sviluppo e della promozione di nuovi prodotti turistici in ambiente rurale, in compartecipazione con gli operatori a livello locale, regionale e comunitario.</i> — <i>Rinnovo del concorso europeo per i migliori spazi turistici e rurali, con ricompensa per le realizzazioni turistiche più riuscite degli enti locali</i> | <ul style="list-style-type: none"> — instaurazione di rapporti a livello locale, regionale ed europeo tra gli operatori del turismo rurale, allo scopo di consentire lo scambio di esperienze e i trasferimenti di prassi con l'organizzazione di visite, di seminari e di scambi di esperti nonché l'elaborazione di progetti pilota transnazionali di formazione professionale; — informazione e accesso ai vari sistemi di aiuti comunitari disponibili a favore del turismo rurale; pubblicazione di un manuale per gli operatori del turismo in ambiente rurale in Europa, che si tratti di agriturismo, di piccola azienda alberghiera familiare o di realizzazioni associative o comunali; — incentivazione del miglioramento della qualità dell'offerta di turismo rurale; — sostegno e diffusione di un marchio europeo e di guide turistiche europee in coordinamento con un marchio ambientale. Sarà dedicata particolare attenzione al contesto plurilinguistico europeo. |
|---|---|

(Emendamento n. 28)

Allegato, punto 4, dal primo al quarto trattino

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — <i>Sostegno alle azioni di studio degli operatori sulla riconversione e la promozione delle strutture di accoglienza di tipo associativo.</i> — <i>Sostegno dell'estensione del sistema «assegni vacanza» e di altre forme di aiuto per le vacanze.</i> — <i>Pubblicazione di una guida intitolata «l'Europa accessibile», destinata ai minorati e ai gestori di attrezzature d'accoglienza, per incitarli a rendere accessibili le loro infrastrutture ai minorati.</i> | <ul style="list-style-type: none"> — Sostegno alle azioni di studio degli operatori sulla promozione delle organizzazioni del turismo di tipo associativo, anche su base transfrontaliera. — Sostegno alle azioni di ristrutturazione e di creazione di strutture di accoglienza a carattere associativo in cui vadano di pari passo la qualità delle prestazioni e un approccio conviviale e di reciproca conoscenza dei residenti, tale da consentire una migliore preparazione in vista della cittadinanza europea. — Incoraggiamento presso gli Stati membri alla ricerca di misure che consentano di favorire l'accesso dei cittadini di categorie modeste alle vacanze e agli svaghi e sostegno all'instaurazione di un sistema «assegni vacanza» e di altre forme di aiuto per le vacanze, sostegno specifico per le vacanze familiari e introduzione di una tessera familiare comunitaria. — Pubblicazione di una guida intitolata «l'Europa accessibile», destinata ai minorati e ai gestori di attrezzature d'accoglienza, per incitarli a rendere accessibili le loro infrastrutture ai minorati. |
|--|--|

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- Incoraggiamento allo studio e alla realizzazione di azioni specifiche sulle peculiarità del turismo per le persone anziane.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- Incoraggiamento allo studio e alla realizzazione di azioni specifiche sulle peculiarità del turismo per le persone anziane **comprendenti una tessera turistica per gli anziani accettata in tutti gli Stati membri che offra forti riduzioni sui prezzi dei biglietti;**
- Incoraggiamento di gruppi europei di operatori del turismo sociale per singole categorie (turismo giovanile, turismo familiare ecc.);

(Emendamento n. 29)

*Allegato, punto 4, dal quinto all'ottavo trattino***4 bis. Turismo per i giovani e sport**

Quest'azione dovrà consentire nel contempo di promuovere una migliore conoscenza delle culture e dei modi di vita degli Stati membri da parte dei giovani e di agevolare le loro vacanze.

Tali azioni saranno attuate tramite le seguenti misure:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Sostegno all'organizzazione di un foro europeo della gioventù che raggruppi le principali organizzazioni turistiche per i giovani, <i>per potenziare le agevolazioni per questa categoria</i> — <i>Sostegno all'estensione della carta di riduzione per i giovani</i> — Informazione dei giovani sulle risorse e i mestieri del turismo — Sostegno alla realizzazione in tutti gli Stati membri di provvedimenti omogenei di incitamento all'accesso dei giovani <i>alla cultura</i> | <ul style="list-style-type: none"> — incentivazione delle imprese di trasporto (tutti i modi), attraverso le loro organizzazioni professionali europee, all'introduzione di carte di riduzione per i minori di 25 anni; — Sostegno all'organizzazione di un foro europeo della gioventù che raggruppi le principali organizzazioni turistiche per i giovani, per migliorare le loro possibilità di viaggiare; — Generalizzazione della carta giovani in tutti i paesi della Comunità europea sotto l'egida dell'European Youth Card Association; — Promozione degli incontri tra i giovani nell'ambito di attività di alto valore artistico; — Sostegno attivo a iniziative miranti a favorire l'incontro di giovani europei e in particolare di alunni di classi europee (soggiorni comuni di alunni di vari paesi della Comunità) e incoraggiamento alla realizzazione di impianti di accoglienza a carattere europeo (eurovillaggi, centri europei per la gioventù, ecc.). — Informazione dei giovani sulle risorse e i mestieri del turismo — Sostegno alla realizzazione in tutti gli Stati membri di provvedimenti omogenei di incitamento all'accesso dei giovani a settori culturali che hanno un'influenza su quello turistico — Incoraggiamento delle iniziative destinate a federare le varie organizzazioni giovanili |
|---|---|

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- **Sostegno delle azioni di carattere europeo esistenti da più di due anni intese a promuovere il turismo culturale per i giovani**
- **Potenziamento dell'informazione per accedere ai programmi della Comunità a favore dei giovani**
- **Aiuti a programmi di sostegno al turismo dei giovani nell'ambito di manifestazioni e gare sportive a carattere comunitario**
- **Incoraggiamento allo studio e alla realizzazione di azioni specifiche sulle peculiarità del turismo per i giovani e per il/i loro genitore/i**

(Emendamento n. 30)

Allegato, punto 5

5. Formazione professionale

- Determinazione dei profili professionali del settore
- Incoraggiamento delle imprese turistiche a partecipare ai programmi e alle azioni comunitarie di formazione già esistenti
- Sostegno *alla* cooperazione tra le università e le scuole di turismo e gli ambienti professionali del settore
- Azioni pilota di formazione specifiche per il settore turistico: turismo rurale, turismo sociale, turismo e ambiente

5. Formazione professionale e manageriale

- **Determinazione dei profili professionali del settore, definizione delle corrispondenze tra i diplomi di formazione professionale nel comparto turistico e termale e ricerca di un'armonizzazione delle relative mansioni onde consentirne una classificazione**
- Incoraggiamento delle imprese turistiche a partecipare ai programmi e alle azioni comunitarie di formazione già esistenti
- **Sostegno ai progetti di cooperazione transnazionale tra le università, le scuole di turismo, gli ambienti professionali del settore e le amministrazioni interessate, al fine di armonizzare i curricula degli studi universitari e postuniversitari e renderli compatibili con le esigenze di qualificazione dell'offerta**
- Azioni pilota di formazione specifiche per il settore turistico: turismo rurale, turismo sociale, turismo e ambiente
- **Provvedimenti tesi a migliorare la formazione professionale oltre che la qualità dei servizi offerti**

(Emendamento n. 31)

Allegato, punto 5 bis (nuovo)

5 bis. Gemellaggio tra città e turismo urbano

L'efficacia delle strutture esistenti in materia di gemellaggio tra le città deve essere sfruttata per potenziare la loro cooperazione turistica e tecnica nonché per prevedere formule adeguate che consentano lo sviluppo del turismo urbano.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 32)

Allegato, punto 6

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Potenziamento delle azioni di promozione sui mercati nordamericani e giapponesi. — <i>Lancio</i> di uno studio di <i>realizzabilità per individuare</i> i mezzi più idonei per lanciare una campagna europea di promozione nel 1992 e nel 1993. | <ul style="list-style-type: none"> — Potenziamento delle azioni di promozione turistica da parte degli Stati membri nei paesi terzi e in particolare sui mercati nordamericani e giapponesi; — Elaborazione di uno studio che individui i mezzi idonei per varare una campagna europea di promozione nel 1992 e 1993 — Azioni di promozione della dimensione comunitaria attraverso la valorizzazione delle regioni (turismo culturale e rurale) — Campagna pubblica della Comunità contro il turismo del sesso degli europei in paesi terzi, per porre un freno a tale sfruttamento di donne e bambini. |
|--|---|

(Emendamenti nn. 33 e 40)

Allegato, punto 7

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — <i>misure per incitare le autorità nazionali a ripartire meglio le vacanze nel tempo.</i> — <i>azioni sperimentali per studiare le possibilità di eventuali provvedimenti comunitari.</i> | <ul style="list-style-type: none"> — misure atte a coordinare le strategie e le azioni comunitarie per la promozione e l'utilizzazione di infrastrutture e di impianti turistici durante la bassa stagione. |
|--|---|

(Emendamento n. 41 e 35)

Allegato, punto 9

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — Prosecuzione delle iniziative di cooperazione tra le regioni frontaliere. — Sviluppo delle relazioni <i>commerciali</i> con l'Europa centrale ed orientale attraverso il trasferimento di know-how. — <i>Instaurazione di nuove forme di cooperazione turistica e tecnica tra le città.</i> | <ul style="list-style-type: none"> — Incoraggiamento e prosecuzione delle iniziative di cooperazione tra le regioni frontaliere. — Sviluppo delle relazioni turistiche con l'Europa centrale ed orientale attraverso il trasferimento di know-how e tramite aiuti comunitari specifici a corsi di formazione e di perfezionamento, allo sviluppo delle strategie pubblicitarie e di marketing e alla creazione delle infrastrutture turistiche. — Sviluppo a livello comunitario di nuove forme di compartecipazione e di cooperazione nel settore turistico fra città e regioni dell'Europa occidentale, centrale e orientale. — Studi concernenti la possibilità di scaglionare le vacanze nella Comunità europea. — Messa in opera di un regime armonizzato di indennizzi che preveda i massimali più alti possibili a favore delle vittime di reati o di atti criminosi perpetrati durante un viaggio in uno Stato membro. Il regime deve entrare in vigore il 1° gennaio 1993. |
|---|--|

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 36)

*Allegato, punto 9 bis (nuovo)***9 bis. Turismo e trasporti**

- Sostegno ai progetti di viaggi turistici europei in ferrovia, per esempio offrendo attraenti formule di prezzo, incrementando le comodità per le famiglie, dando la possibilità di portare la bicicletta su tutte le linee ferroviarie comunitarie, ecc.
- sostegno alle infrastrutture coordinate nelle regioni transfrontaliere della Comunità per quanto riguarda le piste di cicloturismo.

A3-2/92

RISOLUZIONE LEGISLATIVA**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione relativa a una decisione del Consiglio concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0097),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0266/91),
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-2/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

Venerdì 14 febbraio 1992

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 14 febbraio 1992**

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BOURLANGES, BREYER, van den BRINK, BRITO, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, EPHREMIDIS, ESTGEN, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FUNK, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DIAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HORY, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K.P., KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN S., MARTINEZ, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NEUBAUER, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIQUET, POETTERING, POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PROUT, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHKE, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZALEZ, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN.

Osservatori dell'ex RDT

BEREND, GOEPEL, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, MEISEL, SCHRÖDER, THIETZ, TILLICH.

Venerdì 14 febbraio 1992

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = favorevoli
 (-) = contrari
 (O) = astensioni

Relazione BARROS MOURA (A3-383/91)

Emendamento n. 48

(+)

ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOFILL ABEILHE, de la CAMARA MARTINEZ, CAUDRON, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DONNELLY, FERRER, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HARRISON, HERMAN, HORY, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER, NIANIAS, NIELSEN, O'HAGAN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PATTERSON, POETTERING, POLLACK, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHER, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZALEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, WELSH, WHITE, WOLTJER, WYNN.

(-)

AGLIETTA, von ALEMANN, BETTINI, BOISSIÈRE, COX, DEFRAIGNE, DESSYLAS, DINGUIRARD, EPHREMIDIS, GARCIA, GASOLIBA I BÖHM, GRAEFE zu BARINGDORF, HOLZFUSS, MAHER, ONESTA, PARTSCH, PEREIRA, PIQUET, RAFFIN, SIMEONI, VERBEEK.

Proposta della Commissione modificata

(+)

AGLIETTA, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOURLANGES, BOWE, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DEFRAIGNE, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DONNELLY, EPHREMIDIS, ESTGEN, FERRER, FORD, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GREEN, GRUND, GUILLAUME, HARRISON, HERMAN, HOLZFUSS, HORY, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAHER, MALANGRÉ, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NIANIAS, NIELSEN, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PIQUET, POLLACK, PRAG, PRONK, RAFFIN, READ, RINSCHER, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SELIGMAN, SIMEONI, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZALEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERBEEK, von WECHMAR, WELSH, WHITE, WILSON, WYNN.

(-)

BLOT, STAVROU.

(B3-238/92) Insieme della risoluzione

(+)

von ALEMANN, BARTON, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, COLLINS, CORNELISSEN, COX, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DEFRAIGNE, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DONNELLY, FORD, FUNK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GÖRLACH, GREEN, HARRISON, HERMAN, HOFF, HORY, HUGHES, HUME, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA,

Venerdì 14 febbraio 1992

McCUBBIN, McMAHON, MAHER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NIELSEN, ODDY, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PEREIRA, PESMAZOGLOU, POLLACK, PRONK, RAFFIN, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SIMEONI, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, VERBEEK, von WECHMAR, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

BEAZLEY C., BEAZLEY P., INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, MARTINEZ, O'HAGAN, PATTERSON, PRAG, PROUT, SIMMONDS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZALEZ, TURNER, WELSH.

(O)

COONEY, FITZGERALD, GUILLAUME, LALOR, LANE.

Proposta di decisione oggetto della relazione (A3-2/92)

Risoluzione legislativa

(+)

BEAZLEY C., BETTINI, BOISSIÈRE, CORNELISSEN, da CUNHA OLIVEIRA, DEFRAIGNE, van DIJK, DINGUIRARD, FERRER, FITZGERALD, FORD, GARCÍA AMIGO, GÖRLACH, ISLER BÉGUIN, KELLETT-BOWMAN, LALOR, MAHER, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MÜLLER, PETERS, RAFFIN, SARLIS, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, von STAUFFENBERG, THYSSEN, VALVERDE LÓPEZ, WELSH.
